

Chiara Valsecchi - Pompeo Volpe

**Nubili, celibi e la mancata nomina a professore universitario:
un caso di discriminazione maschile tra il 1939 e il 1943?¹**

*Maidens, celibates and the failure to be appointed university professor: a case of male
discrimination between 1939 and 1943?*

SOMMARIO: 1. La politica natalista del regime fascista e la questione del celibato - 2. Il celibato come impedimento nell'accesso ai pubblici impieghi (RDL 25 febbraio 1939, n. 335) - 3. Gli effetti del RDL 25 febbraio 1939, n. 335, sulla nomina dei professori universitari di ruolo (1939-1943) - 4. La legislazione riparativa post-fascista: dal CLN alla Repubblica - 5. Note conclusive.

ABSTRACT: Within the framework of the natalist policy of the fascist regime, a law decree was passed in February 1939 which prevented the appointment of celibates as university professors. The rule applied specifically to celibates and not to unmarried women. The choice of the fascist legislator not to exclude maidens from service is if anything a confirmation of the irrelevance of women in the overall field of employment and economy. Until August 1943, when the law was repealed, celibates could only be nominated if they had married or, after November 1941, if they had been called up for active military duties. After the war, restorative legislation was approved so that academic career was backdated.

KEYWORDS: Fascism, Celibates, Public University Competitions.

¹ Chiara Valsecchi è autrice del paragrafo 1, Pompeo Volpe è autore dei paragrafi 3 e 4, Chiara Valsecchi e Pompeo Volpe sono co-autori dei paragrafi 2 e 5.

Abbreviazioni

ACS, Archivio Centrale dello Stato
AGAPd, Archivio generale, Archivio Storico dell'Università di Padova
AMG, *Allied Military Government* o Governo Militare Alleato
ASUCa, Archivio Storico dell'Università di Cagliari
ASUCt, Archivio Storico dell'Università di Catania
ASUFe, Archivio Storico dell'Università di Ferrara
ASUMi, Archivio Storico dell'Università di Milano
ASUPa, Archivio Storico dell'Università di Palermo
ASUPr, Archivio Storico dell'Università di Parma
ASURoma, Archivio Storico dell'Università Sapienza di Roma
ASUSi, Archivio Storico dell'Università di Siena
ASUTs, Archivio Storico dell'Università di Trieste
ASUve, Archivio Storico dell'Università Ca' Foscari di Venezia
BU, *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'Educazione nazionale, parte II, Atti di amministrazione
CLN, Comitato di Liberazione Nazionale
DL, Decreto Legge
DLL, Decreto Legislativo Luogotenenziale
DM, Decreto Ministeriale
INFPS, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale
ONMI, Opera Nazionale Maternità e Infanzia
MPI-DGIS, Ministero della Pubblica Istruzione-Direzione Generale dell'Istruzione Universitaria
PNF, Partito Nazionale Fascista
RD, Regio Decreto
RDL, Regio Decreto Legge
RSI, Repubblica Sociale Italiana
RUSCa, Regia Università degli Studi di Cagliari
TU, Testo Unico
USCa, Università degli Studi di Cagliari

Ringraziamenti

Per la collaborazione nell'acquisizione di alcuni dati archivistici, gli autori ringraziano Edoardo Barsotti, Margherita Cinà, Salvatore Consoli, David Grinnell, Carla Onesti, Maria Grazia Perazzo e Eleonora Todde.

1. *La politica natalista del regime fascista e la questione del celibato*

Onorevoli camerati, la politica mussoliniana della popolazione io la vedo e la riassumo così: vi è un fine molto importante, ma anche molto necessario, costituito dall'aumento quantitativo e dal miglioramento qualitativo della popolazione; e vi sono dei mezzi, i quali rappresentano anch'essi altrettanti punti di tale politica e sono col fine perfettamente armonici e conducenti: la condanna del celibato ed i provvedimenti rivolti a favorire la nuzialità; la condanna dei matrimoni infecondi o poco fecondi ed i provvedimenti rivolti a stimolare l'alta natalità, la tutela della salute fisica della popolazione ed i provvedimenti rivolti a determinare una diminuzione della mortalità².

L'atto di fondazione della politica natalista del regime è comunemente individuato nel «discorso dell'Ascensione» che Benito Mussolini tenne alla Camera dei deputati il 26 maggio 1927³. Nonostante il decremento della natalità in Italia fosse assai minore rispetto ad altri paesi europei⁴, ben consapevole del paradosso comparativo determinato da un relativamente alto indice di fertilità, Mussolini annunciò con enfasi una politica di stimolo alle nascite; occorreva cioè intervenire di fronte ai pericoli imminenti, evidenti e manifesti nelle altre nazioni europee e «dare una scossa demografica alla nazione» prima che fosse troppo

² Intervento di Gaetano Zingali in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura XXVIII, 1^a sessione, Discussioni, tornata del 5 giugno 1929, p. 693.

³ Vi si soffermava analiticamente già quarant'anni fa P. Meldini, *Sposa e madre esemplare. Ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo*, Rimini-Firenze 1975, pp. 11-19. Cfr. anche V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Venezia 2001 (2^o ed., con aggiornata bibliografia, intitolata *Storia delle donne nel regime fascista*, Venezia 2022), pp. 69 ss.

⁴ Alla metà degli anni Venti, il tasso di natalità in Francia, in Inghilterra e in Svezia era sotto il 18 per mille, in Danimarca era al 19 per mille, in Germania al 20 per mille contro il 27 per mille in Italia (Intervento di Benito Mussolini, in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura XXVII, 1^a sessione, Discussioni, tornata del 26 maggio 1927, pp. 7617-7633; citazioni a pp. 7619-7620). La fonte dei dati presentati da Mussolini era Corrado Gini (1884-1965), professore di Statistica all'Università di Roma (1923-1954), primo presidente dell'ISTAT (1926-1932), uno degli statistici più affermati a livello nazionale e internazionale tra le due guerre (N. Federici, *Gini, Corrado*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LV, Roma 2001, pp. 18-21); per l'apporto specifico di Gini alla politica natalista di Mussolini vedi anche F. Cassata, *Il fascismo razionale. Corrado Gini fra scienza e politica*, Roma 2006.

tardi. La portata politica della sfida, la pietra angolare del manifesto demografico si compendiarono in alcune significative parole del 26 maggio 1927:

Affermo che dato non fondamentale ma pregiudiziale della potenza politica, e quindi economica e morale delle nazioni, è la loro potenza demografica⁵.

Il problema della diminuita natalità - problema di demografia e scienza della popolazione⁶ - divenne così dal 1927 una priorità politica assoluta del regime e come tale innescò la grande macchina propagandistica intorno all'incremento della natalità. Sebbene i risultati dell'indirizzo definito nel 1927-1928 e dei provvedimenti assunti negli anni successivi fossero poco consistenti, talché il tasso di natalità diminuì ulteriormente dal 27,5 per mille del 1926 al 22,9 per mille del 1937⁷, le ragioni ideologiche della politica natalista permearono in profondità la società italiana, tanto da radicarsi nella sua memoria collettiva come espressione specifica del fascismo⁸. In realtà nel ventennio compreso tra le due guerre mondiali, legittimato l'intervento dello Stato nella sfera demografica, politiche nataliste in senso stretto furono adottate in diversi paesi come Messico, Brasile, Giappone, e dilagarono in Europa:

... non solo nell'Italia fascista o nella Germania di Hitler o ... nella Spagna di Franco i pubblici poteri operarono per influenzare i comportamenti procreativi dei cittadini facendosi promotori di vere e proprie politiche complessive o comunque di provvedimenti legislativi volti ad incrementare le nascite; ma ciò avvenne anche in Belgio, nella Francia democratica di Daladier e Blum, nella Germania weimariana e nelle grandi socialdemocrazie scandinave⁹.

⁵ Intervento di Benito Mussolini, in *Atti Parlamentari*, cit., p. 7619. Per una comprensione generale della questione demografica in Italia, vedi C. Ipsen, *Demografia totalitaria. Il problema della popolazione nell'Italia fascista*. Bologna 1997 e A. Treves, *Le nascite e la politica nell'Italia del Novecento*, Milano 2001. Una interessante rassegna della stampa di regime su questi temi è anche in L. Gaeta, *La politica sociale familiare del fascismo nella pubblicistica corporativa*, in «Politica del diritto» XVI (1985), pp. 523-591.

⁶ «La diminuita natalità rappresenta uno dei fenomeni più caratteristici e più importanti della demografia della razza bianca ... e la spiegazione delle sue cause costituisce certamente oggi il massimo problema della scienza della popolazione» (C. Gini, *La fertilità della donna in relazione al problema della popolazione*, in «Economia», VI (1927), p. 55).

⁷ http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/Tavola_2.3.xls, data di consultazione 9 febbraio 2024; ISTAT Serie storiche della Popolazione residente ai confini attuali.

⁸ A. Treves, *Le nascite*, cit., p. 136-139.

⁹ Ivi, p. 74; per gli studi comparativi a livello europeo sulle politiche nataliste è fondamentale D. V. Glass, *Population policies and movements in Europe*. Oxford 1940 (ristampa, London 1967). Interessante ed eloquente, anche per l'angolo prospettico 'deformato' dalla propaganda di regime, appare la rassegna comparata di L. Maroi, *Natalità europea e natalità italiana*, in «Politica sociale» X, n. 11-12, settembre-ottobre (1938), pp. 299-303. Constatato che «i sintomi di

Dal 1927 al 1939 i provvedimenti della politica natalista del regime furono moltissimi e di varia natura: non solo specifici incentivi alla natalità e misure economiche di sostegno alla famiglia in generale, e alle famiglie numerose in particolare, ma anche interventi diversi, che solo indirettamente appaiono finalizzati ad un incremento della natalità, tra i quali si contemplano i decreti contro i celibi.

Sia nella propaganda, che giunge talora a teorizzare un obbligo giuridico e politico al matrimonio¹⁰, sia nelle azioni normative, si mantenne rigorosamente distinta la nascita legittima rispetto a quella illegittima: caldeggiata la prima, stigmatizzata e scoraggiata la seconda.

Una perfetta sintesi della linea dichiaratamente seguita è offerta da Gaetano Napolitano che, nel porre in correlazione *Politica demografica e difesa della razza*¹¹ scrive:

denatalità, manifesti anche nei comportamenti più prolifici dell'Italia meridionale, non sono da attribuirsi a cause anatomiche o patologiche di sterilità ma all'abitudine di limitare volontariamente la prole», l'autore volge il dato in positivo, deducendone che la politica demografica del Governo Fascista potrà andare a buon fine, poiché «tutti sono in grado di reagire in senso favorevole alla azione stimolatrice se la volontà umana è il fattore prevalente che ha determinato e determina la situazione attuale della natalità» (p. 303).

¹⁰ Lo afferma con toni enfatici l'economista vicentino, già ministro delle finanze, Alberto de' Stefani (cfr. F. Marcoldi, *De Stefani, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIX, Roma 1991, pp. 429-436) per il quale «la formazione della famiglia per un cittadino costituzionalmente sano, non impotente, o che non si voti alla castità, è un dovere religioso e un obbligo politico»; se sotto il primo aspetto, la sanzione per chi vi si sottragga è di natura spirituale e si sostanzia nell'endiadi 'purgatorio-inferno', purtroppo «non esiste nessuna sanzione per la violazione dell'obbligo politico» non potendosi considerare tali le norme fiscali né i sussidi concessi alle famiglie. Il celibato e la «sterilità volontaria», che l'autore vede come elementi inscindibilmente connessi, rappresentano secondo lui un vero e proprio delitto contro lo Stato e come tale andrebbe severamente sanzionato (A. de' Stefani, *L'obbligo del matrimonio e della filiazione*, in «Rivista italiana di Scienze economiche», IX, n. 1, gennaio (1937), pp. III-VIII; e Id., *Politica del matrimonio e della filiazione*, in «Le assicurazioni sociali», XIII, n. 1 gennaio (1937), pp. 1-5. Sulle posizioni di de' Stefani si veda anche L. Gaeta, *La politica sociale familiare*, cit., p. 531). La storiografia ha messo ripetutamente in luce questi aspetti, sottolineando anche il peso - nel ribadire sacralità ed indissolubilità del matrimonio - dell'avvenuto riavvicinamento con la Chiesa cattolica, sancito dai Patti Lateranensi. Si veda ad esempio il recente studio di M. Salvante, *La paternità nell'Italia fascista. Simboli, esperienze e norme, 1922-1943*, Roma 2020, specie pp. 45 ss., ove si rimarca il favore esplicito degli ambienti ecclesiali verso le politiche demografiche del regime, con numerosi interventi anche sulla stampa cattolica (pp. 59 ss. e anche pp. 161 ss.). Cfr. poi, per utili dati statistici ed anche per ulteriore bibliografia, V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., pp. 73 ss.

¹¹ È questo il titolo del denso intervento apparso nell'autunno del 1938 sulla rivista «Politica sociale» (v. nota successiva).

la formula demografica fascista si muove praticamente in questa duplice direzione. Nel suo aspetto quantitativo, essa poggia sul principio universale ed eterno della famiglia e stimola il continuo aumento della popolazione potenziando l'istituto familiare con interventi di favore (agevolazioni, premi e vantaggi per i cittadini che si adeguano alle direttive dello Stato) e con provvedimenti di rigore nei riflessi di coloro che dalle direttive stesse si allontanano¹².

Il processo si avviò, tra la fine del 1926 e l'inizio dell'anno seguente, con l'introduzione dell'imposta progressiva sul celibato¹³ - il cui gettito era destinato a finanziare la neonata ONMI -, e culminò, dieci anni dopo, con la previsione di privilegi nella carriera statale per chi aveva più figli rispetto a chi ne aveva di meno o non ne aveva alcuno¹⁴, e con il blocco delle assunzioni e promozioni nel pubblico impiego dei non coniugati in forza del RDL 25 febbraio 1939, n. 335, su cui si concentra in larga parte il presente saggio.

I provvedimenti fiscali contro i celibi introdotti tra il 1926 ed il 1927, pur non rappresentando un'assoluta novità all'interno della legislazione tributaria e del relativo dibattito, si caratterizzavano per il forte «contenuto etico-sociale»¹⁵

¹² Quanto all'aspetto «qualitativo», secondo l'autore, «il Regime provvede a migliorare la razza portando in sommo onore l'educazione fisica, intellettuale e sociale del popolo» (G. Napolitano, *Politica demografica e difesa della razza*, in «Politica sociale» X, n. 11-12, settembre-ottobre (1938), pp. 306-307).

¹³ Introdotta con RDL 19 dicembre 1926, n. 2132, *Imposta personale progressiva sui celibi*, a decorrere dal 1° gennaio 1927, e disciplinata con RD 13 febbraio 1927, n. 124, *Applicazione dell'imposta sui celibi*, interessò una platea di circa 2 milioni di cittadini secondo le stime dell'ISTAT (cfr. F. Rèpaci, *L'imposta sul celibato nella legislazione italiana*, in «La riforma sociale» anno 34, XXXVIII (1927), p. 432). Un'imposta sui celibi fu introdotta anche in Germania nel 1933 e nell'Unione Sovietica di Stalin mentre in Svezia nel 1938 un progetto di legge in merito fu bocciato in Parlamento per pochi voti (D.V. Glass, *Population policies*, cit., p. 334); in Francia la tassazione del reddito fu inasprita per i celibi senza prole fin dal 1917 (C. Ipsen, *Demografia totalitaria*, cit., p. 24) e in Germania i prestiti matrimoniali furono finanziati fino al 1935 da un'imposta applicata sia agli uomini che alle donne non sposate con un reddito superiore a 75 marchi (D.V. Glass, *Population policies*, cit., p. 288). Cfr. anche L. Gaeta, *La politica sociale familiare*, cit., pp. 531-533; M. Salvante, *La paternità*, cit., p. 165. Sull'intera legislazione fiscale del regime si vedano, per ogni ulteriore aggiornamento, V. Mastroiacovo, *Il diritto tributario alla prova del regime tra urgenze di guerra e ambizioni di sistema*, in I. Birocchi - G. Chiodi - M. Grondona (curr.), *La costruzione della legalità fascista negli anni trenta*, Roma 2020, pp. 141-176 (per l'imposta sul celibato, pp. 152-153), nonché G. Marongiu, *Il fisco e il fascismo*, Torino 2020 (l'imposta sui celibi e le sue conseguenze, pp. 84 ss.).

¹⁴ RDL 21 settembre 1938, n. 1587, *Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni*.

¹⁵ Lo sottolinea in modo esplicito, non lesinando critiche F. Rèpaci *L'imposta sul celibato*, cit., pp. 412-433, che mette a confronto la nuova imposta con quanto previsto da precedenti progetti di legge e con il funzionamento dell'imposta complementare progressiva sul reddito

data la precisa connotazione come tassa di scopo, connessa al finanziamento dell'ONMI, ed il forte legame con il ruolo chiave attribuito alla famiglia, anche se si negava, almeno formalmente, al momento dell'approvazione, il fine di spingere i celibi al matrimonio o di aumentare le nascite¹⁶.

Proprio perché non costruita esclusivamente sul criterio oggettivo della capacità contributiva, ma improntata a motivazioni di ordine politico-sociale, la nuova legislazione prevedeva «esenzioni ed eccezioni dettate dal presupposto di carattere demografico della non imputabilità dello stato di celibato»¹⁷, non sempre perfettamente coerenti e oggetto talora anche di critiche¹⁸.

Venivano infatti esentati dall'imposta sia quei celibi la cui astensione dalle nozze fosse obbligata da ordinamenti diversi, ma riconosciuti dallo Stato italiano, come quello canonico per i cittadini vincolati da ordine sacro o voti religiosi¹⁹, sia coloro ai quali il matrimonio era proibito dalla legge, come gli

introdotta con DL 30 dicembre 1923, n. 3062.

¹⁶ Così F. Rèpaci, *L'imposta sul celibato*, cit., p. 423, richiamando la relazione di accompagnamento al decreto, afferma che si volle imporre ai celibi, i quali «disertano alla creazione di una famiglia», un'«opera di solidarietà nella famiglia degli altri (madri e infanzia abbandonata)», anche come «implicito riconoscimento da parte di essi celibi che hanno rinunciato alla responsabilità ed ai pesi della famiglia, un omaggio e una valorizzazione dell'istituto familiare» (cfr. Relazione dell'Ufficio centrale del Senato del Regno, per la conversione in legge del RDL 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi. *Atti parlamentari*, Senato del Regno, legislatura XXVII, doc. n. 730-A), ma che non «si mira affatto, come qualcuno pretese, di spingere i celibi al matrimonio». Eloquenti però gli epiteti con cui i celibi venivano bollati dalla pubblicistica di regime: «imboscato della vita», «disertori sociali», «renitenti alla leva demografica» e così via (cfr. L. Gaeta, *La politica sociale familiare*, cit., p. 532, e si veda anche M. Salvante, *La paternità*, cit., pp. 166-167).

¹⁷ M. Pugliese, *Considerazioni ai margini della capacità contributiva*, in «Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica», Serie quarta, anno 46, LXXI, n. 11, novembre (1931), p. 801.

¹⁸ La lista delle esenzioni è esplicitamente criticata da Rèpaci, il quale, segnalando come si tratti di una profonda innovazione introdotta nel sistema tributario italiano, osserva che si «accordano privilegi d'imposta ad alcune classi sociali, semplicemente per il fatto di essere tali» e vorrebbe che si eliminassero, ad esempio, quelle riservate al clero, introducendovi piuttosto, come proposto dagli stessi relatori alla Camera e al Senato, alcune categorie di soggetti per ragioni di salute (ad esempio «i tubercolotici, epilettici e sifilitici, quando la loro malattia costituisce un pericolo col matrimonio»), oppure perché aventi già «a carico persone familiari incapaci» (F. Rèpaci, *L'imposta sul celibato*, cit., p. 428). Il carattere di imposta 'di scopo', apertamente dichiarato, è giudicato «evidentissimo» anche da Pugliese per il fatto stesso di colpire solo «i celibi in età di matrimonio» (M. Pugliese, *Considerazioni ai margini della capacità contributiva*, cit., p. 800, nota 1). Si dimostra dubbioso sull'efficacia del provvedimento anche G. Tesoro, *Celibi (imposta sui)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, III, Torino 1938, pp. 33-42.

¹⁹ La soluzione non piace a Rèpaci, secondo il quale «l'aggravio di imposta sul celibato è stato istituito a carico di coloro che hanno rinunciato spontaneamente a crearsi una famiglia

interdetti per infermità di mente, sia ancora soggetti il cui celibato poteva ritenersi necessitato dalle circostanze e perciò involontario, come nel caso dei grandi invalidi di guerra.

Accanto a questi, erano però esentati anche i militari, per i quali il matrimonio era semplicemente «subordinato a condizioni o limitazioni», e gli stranieri²⁰, senza contare l'ulteriore limite rappresentato dall'età iniziale e finale di applicazione del tributo, fissata a 25 e 65 anni²¹.

La scelta linguistica di ricorrere al termine celibe, infine, apparve anch'essa di natura politica e non economica, essendo unanimemente interpretata come inequivocabile decisione di esentare dalla tassa le donne non sposate²².

Si trattava, evidentemente, di un dato certo e per così dire scontato, benché rappresentasse una novità nell'ambito della legislazione tributaria e una ulteriore deviazione rispetto al criterio della capacità contributiva²³.

propria, e forse il clero o i religiosi in genere, i quali hanno pronunziato il voto di castità, scegliendo volontariamente quella professione o ufficio, non hanno spontaneamente rinunziato a costituire, appunto per quei motivi ideali e professionali, una famiglia propria? Il religioso, pronunziando il voto di castità, non rinunzia solennemente e spontaneamente a formare una famiglia?» (F. Rèpaci, *L'imposta sul celibato*, cit., p. 429).

²⁰ Anche questa disposizione risulta incomprensibile a Rèpaci e da modificare (F. Rèpaci, *L'imposta sul celibato*, cit., p. 429).

²¹ L'elenco puntuale è inserito nell'articolo 1 del RD 13 febbraio 1927, n. 124, che dava attuazione al DL del dicembre precedente (art. 1, RD 13 febbraio 1927, n. 124).

²² I precedenti provvedimenti fiscali infatti, quando avevano introdotto differenze nella tassazione dei coniugati, avevano indicato espressamente i celibi e le nubili come colpiti dall'aggravio: ad esempio il DL 24 novembre 1919, n. 2162, indicava all'art. 81 le detrazioni possibili per i carichi di famiglia, escludendo dal beneficio, al compimento dei trent'anni, «le persone che non sieno coniugate o sieno rimaste vedove e non corrispondano alcun alimento» a familiari, ed aggiungeva che «di questi contribuenti, i celibi e le nubili sono inoltre soggetti ad un aggravio del 20 per cento sull'ammontare dell'imposta dovuta». Si veda in merito F. Rèpaci, *L'imposta sul celibato*, cit., p. 412.

²³ Ripercorrendo i precedenti della nuova norma, in particolare Rèpaci osserva come nel DL 24 novembre 1919, cosiddetto "decreto Tedesco" che, pur mai applicato, costituiva un importante termine di paragone, non solo non erano previste esenzioni di alcun tipo, ma «il maggior aggravio d'imposta si estendeva, oltre che ai celibi, anche alle nubili» essendo basato sul criterio della mera capacità contributiva (F. Rèpaci, *L'imposta sul celibato*, cit., p. 412), mentre «le nubili nel nuovo ordinamento sono escluse completamente da ogni gravame, e la legge non ne parla affatto» (p. 430). Allo stesso modo, con una vera e propria 'perorazione' a favore del criterio della capacità contributiva, Pugliese fa osservare come «una corretta applicazione di tale principio, in questa ipotesi, indicherebbe di tener conto di tutti quei casi nei quali vi ha un contribuente, titolare *autonomo* di un reddito, non aggravato da carichi di famiglia, e quindi dotato relativamente di una maggior capacità contributiva ... ma è chiaro che, dal punto di vista finanziario, la volontarietà o meno della condizione privilegiata di questo contribuente non avrebbe alcuna importanza ... ed ecco cadere le esenzioni per le

Il forte «contenuto etico-sociale» della norma, come già ricordato, evidentemente portava con sé la valutazione che, se il mancato matrimonio degli uomini sopra i 25 anni poteva ritenersi un atto volontario, non altrettanto poteva dirsi per la nubile²⁴.

L'idea secondo la quale si considerava sempre involontaria la condizione di donna non sposata si inseriva certamente in uno scenario generale, rappresentato dalla visione ideologica e dalla propaganda del fascismo circa il ruolo della donna e della famiglia²⁵.

A ciò si aggiungeva però, probabilmente, un'ulteriore considerazione, di ordine più specificamente economico-finanziario: lo strutturarsi del mercato del lavoro e del sistema economico italiano secondo l'appena avviato progetto corporativo, infatti, nelle intenzioni del regime avrebbe di fatto collocato la componente femminile in una posizione tanto marginale da farla giudicare quasi irrilevante anche ai fini fiscali.

Entrambi questi aspetti affondavano le proprie radici in concezioni già radicate anche nello stato liberale e non costituivano quindi una costruzione originale del fascismo, ma vennero ripresi e rilanciati dal regime, anche 'interrompendo' un processo di cambiamento e di emancipazione della donna, avviatosi lentamente con il nuovo secolo, e che, nel sistema giuridico italiano, aveva avuto un punto di svolta, nel primo dopoguerra, con l'abolizione dell'autorizzazione maritale e l'apertura alle donne delle professioni, grazie alla legge 'Sacchi' del 1919²⁶.

donne, i vecchi, i bambini, i militari, i sacerdoti, gli invalidi» (M. Pugliese, *Considerazioni ai margini della capacità contributiva*, cit., p. 801). Come si vede, la condizione della donna nubile è equiparata a tutte le altre indicate dalla legge, in quando chiaramente giudicata involontaria dall'economista.

²⁴ Esplicito in tal senso, ad esempio il ricordato de' Stefani, che stigmatizzando quella che gli appariva l'eccessiva timidezza della legislazione 'punitiva' del celibato, affermava: «La famiglia politicamente completa è una istituzione che non ha ancora importanza nell'ordine delle precedenze sociali e nel conferimento degli onori. Il celibe su questo terreno vale quanto il coniugato con figli» e aggiungeva deciso «le sole persone che ne soffrono, spesso ingiustamente perché incolpevoli, sono le zitelle» (A. de' Stefani, *Politica del matrimonio*, cit., p. 4).

²⁵ M. Salvante, *La paternità*, cit., p. 165, afferma in via di sintesi che «Il fatto che le donne fossero state escluse dal pagamento dell'imposta sul celibato testimonia sia dello scarso peso economico femminile, sia dell'altrettanto poco credito accordato alla volontà muliebre nelle scelte matrimoniali e procreative»

²⁶ La celebre legge, del 17 luglio 1919, n. 1176, è unanimemente considerata dalla storiografia una porta d'ingresso, aperta, anche se non spalancata, per le donne nel mondo del lavoro. Non casualmente, ricordava F. Rèpaci, *L'imposta sul celibato*, cit., p. 412, il cosiddetto decreto Tedesco approvato nel novembre dello stesso anno escludeva, come si è visto (*supra*, nota

Il presupposto logico che ispirava la decisione di ricorrere alla leva fiscale per contrastare la ‘fuga dal matrimonio’, da tempo in atto, limitando però l’aggravio ai soli uomini celibi, era dunque certamente la convinzione che la condizione di moglie e madre costituisse il destino primario e quasi unico per la donna, per cui la decisione in favore o contro le nozze veniva imputata esclusivamente all’uomo.

A questo si collegava la convinzione che il ruolo assegnato alla donna dalla natura stessa non fosse conciliabile con lo svolgimento di attività lavorativa fuori dalle mura domestiche²⁷.

L’ormai vetusto ma sempre solido argomento, venne ripreso e in qualche modo innovato dalla politica del regime, nel generale «contesto di compiuta strumentalizzazione degli apporti individuali», che poneva come fondamentale obiettivo il «miglior impiego delle energie individuali e sociali rispetto alle esigenze del tutto statale»²⁸.

21) dalle esenzioni per carichi di famiglia sia i contribuenti celibi che le nubili. La bibliografia sul lavoro delle donne in Italia tra Otto e Novecento è molto vasta, benché talora risulti poco rigorosa nell’analisi delle fonti normative e dei profili giuridici. Per ragioni di sintesi, oltre a citare alcune opere in modo puntuale per i diversi aspetti affrontati, ricordiamo in via generale solo alcune opere fondamentali e alcuni scritti più recenti, ove si possono trovare molti ulteriori riferimenti. Si considerino quindi soprattutto i molti interventi di M. V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna 1979; Ead., *Donne (lavoro delle)*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. Commerciale V*, Torino 1990, pp. 153-154; Ead., *La protezione concessa e l’eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, in A. Groppi (cur.), *Storia delle donne in Italia. Il lavoro delle donne*, Bari 1996, pp. 445-469; Ead. *Il lavoro delle donne secondo Barassi*, in «Lavoro e diritto» XVI, n. 1 (2002), pp. 15-32; Ead., *Anna Kuliscioff, il lavoro e la cittadinanza delle donne. Uno sguardo dal presente*, in «Lavoro e diritto» XXXI, n. 2 (2017), pp. 187-216; S. Soldani, *Lo Stato e il lavoro delle donne nell’Italia liberale*, in «Passato e presente» XXIV (1990), pp. 23-71; A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea*, Roma, 2019, pp. 213-215 per una riflessione sugli effetti della guerra, e pp. 217 ss. per il periodo successivo. Nella storiografia giuridica cfr. S. Vinci, *Le custodi dei focolari. I diritti delle donne durante il fascismo*, in «Quaderni del dipartimento Jonico» I (2015), pp. 141-166 e soprattutto I. Stolzi, *La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, in «Studi storici» II (2019), pp. 253-287 (sulla legge Sacchi, pp. 260-261).

²⁷ Sulla ‘incapacità naturale’ della donna e quanto ne consegue dal punto di vista giuridico nell’Italia del XIX e XX secolo, cfr. P. Meldini, *Sposa e madre*, cit., pp. 26 ss.; A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, cit., pp. 46 ss. e soprattutto I. Stolzi, *La parità ineguale*, cit., pp. 256 ss. con la bibliografia ivi richiamata. Nell’ambito delle teorie nataliste diffuse dal regime, viene collegato espressamente il calo delle nascite all’emancipazione femminile. Su tutti questi aspetti, sui quali ormai la letteratura è molto vasta, si rinvia, anche per ulteriore bibliografia a V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., pp. 83 ss. e *passim*.

²⁸ Così I. Stolzi, *La parità ineguale*, cit., p. 264.

Ne conseguiva, oltre ad una battente propaganda²⁹, una serie di misure normative ed economiche volte a scoraggiare il lavoro femminile³⁰.

Pesarono non poco, in questa direzione, le politiche scolastiche, inaugurate dalla Riforma Gentile nel 1923, che istituiva il liceo femminile, delineandone

²⁹ Ancorché pubblicato anonimo, è attribuito dalla storiografia e dalla pubblicistica direttamente alla penna di Mussolini, anche perché inserito nella sua *Opera omnia* (cfr. B. Mussolini, *Opera omnia*. XXVI. *Dal patto a quattro all'inaugurazione della provincia di Littoria (8 giugno 1933 – 18 dicembre 1934)*, a cura di E. Susmel, Firenze 1958, pp. 310-311), un corsivo che apparve su *Il popolo d'Italia* n. 206 del 31 agosto 1934 a p. 2, intitolato «Macchina e donna», che riferiva di un questionario «inviato alle Unioni Provinciali dalla Federazione nazionale dei Sindacati industrie chimiche, sulla disoccupazione operaia e sul modo di risolverla». Secondo l'autore della nota, «fra gli otto punti del questionario due sono i cardinali: la limitazione del lavoro femminile e la proporzione del lavoro macchinale rispetto a quello umano». Dopo aver sottolineato i pericoli della meccanizzazione del lavoro per l'occupazione, l'articolo proseguiva affermando che «Il lavoro femminile è la seconda delle grandi spine del problema. Nella donna operaia o lavoratrice in genere, interseca oltre la disoccupazione anche la questione demografica. Il lavoro ove non è diretto impedimento distrae dalla generazione, fomenta una indipendenza e conseguenti mode fisiche e morali contrarie al parto. L'uomo, disorientato e soprattutto disoccupato in tutti i sensi, finisce per rinunciare alla famiglia. Oggi come oggi, macchina e donna sono due grandi cause di disoccupazione. Nel particolare la donna salva molto spesso una famiglia sbandata o addirittura sé stessa, ma il suo lavoro è nel quadro generale, fonte di amarezze politiche e morali. Il salvataggio di pochi individui è pagato con il sangue di una moltitudine. Non vi è vittoria senza i suoi morti. L'esodo delle donne dal campo di lavoro avrebbe senza dubbio una ripercussione economica su molte famiglie ma una legione di uomini sollevarebbe la fronte umiliata e un numero centuplicato di famiglie nuove entrerebbe di colpo nella vita nazionale. Bisogna convincersi che lo stesso lavoro che causa nella donna la perdita degli attributi generativi, porta nell'uomo a una fortissima virilità fisica e morale. Virilità che la macchina dovrebbe secondare» (cfr. sul punto ad es. M. A. Macciocchi, *La donna "nera". "Consenso" femminile e fascismo*, Milano 1976, p. 60; V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., pp. 115-116; A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, cit., pp. 225-226). Confermano questa potente macchina propagandistica gli studi sulle riviste femminili del ventennio (H. Dittrich-Johansen, *Dal privato al pubblico: Maternità e lavoro nelle riviste femminili dell'epoca fascista*, in «Studi Storici», XXXV, n. 1 (1994), pp. 207-243, specie pp. 210 e ss.) e sui periodici delle organizzazioni degli studenti universitari (v. *infra*, nota 31).

³⁰ Maria Vittoria Ballestrero parla esplicitamente di «uno stillicidio di provvedimenti di carattere "espulsivo"» (M. V. Ballestrero, *Donne (lavoro delle)*, cit., pp. 153-154; l'autrice si era espressa analogamente anche nel volume *Dalla tutela alla parità*, cit., pp. 73-74). Segue la stessa linea, a proposito in particolare delle laureate in giurisprudenza anche F. Tacchi, *Dall'esclusione all'inclusione. Il lungo cammino delle laureate in giurisprudenza*, in «Società e storia», CIII (2004), pp. 97-125, intitolando il paragrafo dedicato agli anni del regime «Il fascismo (o delle nuove esclusioni)», pp. 112-120, temi poi ripresi ed ampliati nel volume *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Torino 2009, pp. 59 ss. Vedi anche V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., pp. 229 ss.; I. Stolzi, *La parità ineguale*, cit., pp. 264 ss.; A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, cit., pp. 224 ss., anche per ulteriore e aggiornata bibliografia.

espressamente i caratteri come conformi ad un'indole delle fanciulle poco propensa agli studi superiori³¹, e proseguite negli anni seguenti con una serie di provvedimenti direttamente o indirettamente tesi a disincentivare le ragazze dall'accesso agli studi superiori, specialmente liceali e universitari³².

In parallelo si registrava una sequenza altrettanto costante di interventi legislativi ancor più esplicitamente diretti a limitare il lavoro extradomestico delle donne: già la stessa Riforma scolastica del 1923 le escludeva dalla nomina a preside³³; tre anni dopo, proprio in concomitanza con l'introduzione della tassa sul celibato, alle donne veniva precluso l'accesso a una serie di concorsi a cattedra per l'insegnamento³⁴, mentre, a partire dal 1927, nel contesto di una crisi

³¹ RD 6 maggio 1923, n. 1054, art. 65: «I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano né agli studi superiori né al conseguimento di un diploma professionale». In occasione del centenario della riforma, si è svolto lo scorso anno un importante convegno, ai cui atti rimandiamo per tutti i riferimenti e le analisi in materia: sull'impatto avuto nell'ambito della condizione femminile in particolare E. Signori, *La Riforma Gentile, l'istruzione superiore femminile e le professioni negate*, in A. Mattone - M. Moretti - E. Signori (curr.), *La Riforma Gentile e la sua eredità*, Bologna 2023, pp. 129-147, con una importante rassegna di fonti da cui si evince che «le idee di Gentile in tema di istruzione femminile erano serenamente condivise da pedagogisti come Codignola, Lombardo Radice e Fazio Allmayer» ed anche da donne, studiose di filosofia e di pedagogia (pp. 139 ss.).

³² Eloquentissimi i riscontri provenienti dagli studi sull'organizzazione, l'attività e la pubblicistica dei Gruppi Universitari Fascisti. Ne offre numerosi esempi S. Durante, *Lo spirito gregario. I gruppi universitari fascisti tra politica e propaganda (1930-1940)*, Roma 2008, pp. 138-150, che si sofferma in particolare sulla stampa prodotta da tali organizzazioni. In molti casi le stesse studentesse sono 'costrette', per aver voce, a ribadire di continuo che la donna «troverà la massima realizzazione nell'essere un fedele sostegno morale e affettivo per l'uomo fascista» e a polemizzare apertamente «contro le attività extradomestiche e l'invadenza delle donne nel mondo del lavoro» (pp. 142-143). Cfr. P. Meldini, *Sposa e madre*, cit., pp. 48 ss.; S. Vinci, *Le custodi dei focolari*, cit., pp. 146 ss.; nonché le analisi, condotte anche con il supporto di dati statistici, di V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., pp. 207 ss. e A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, cit., pp. 220-224. L'obiettivo di 'mascolinizzare' anche le scuole magistrali, fu perseguito, con la Legge 2 luglio 1929 n. 1272, anche attraverso l'esonero delle tasse e l'elargizione di borse di studio ai soli studenti maschi (cfr. E. Signori, *La Riforma Gentile*, cit., p. 143, ove, alle pp. 145 ss. si ricorda anche l'esclusione delle donne dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, sotto la direzione dello stesso Gentile).

³³ RD 6 maggio 1923, n. 1054, art. 12, comma 2: «I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne». Vedi da ultimo E. Signori, *La Riforma Gentile*, cit., pp. 142 ss.

³⁴ Non casualmente, i primi provvedimenti in senso escludente delle donne dai ruoli della scuola coincisero temporalmente con la legge istitutiva della tassa sul celibato: il primo atto fu il RD 9 dicembre 1926, n. 2480, che, nel fissare il regolamento dei concorsi per le cattedre

finanziaria e monetaria sempre più grave, le decisioni che portarono a pesanti riduzioni stipendiali degli operai in molti settori, tendevano ad aumentare il già esistente divario salariale tra lavoratori e lavoratrici³⁵.

delle scuole pubbliche, all'art. 11 disponeva che «Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V (limitatamente ai concorsi per l'istituto tecnico), VI e VII (limitatamente ai concorsi per il liceo classico e il liceo scientifico) di cui all'annessa tabella, che sono riservati agli uomini, e dei concorsi e degli esami di abilitazione per maestra giardiniera negli istituti magistrali, che sono riservati alle donne». La formulazione 'neutra' non può certamente mascherare la circostanza che si volesse sottrarre alle donne l'insegnamento di materie fondamentali quali lettere italiane e latine, storia e filosofia nelle classi liceali e degli istituti tecnici, limitando il loro operato ai ginnasi, ai licei femminili ed alle scuole magistrali. Secondo E. Signori, *La Riforma Gentile*, cit., p. 143, fa anzi «sorridere l'inconsistente bilanciamento».

³⁵ Sull'andamento dei salari e la correlazione con le politiche familiari cfr. L. Gaeta, *La politica sociale*, cit., pp. 56 ss. Benché non si trovi riscontro circa l'esistenza di un provvedimento, ripetutamente citato dalla storiografia (talora anche con l'indicazione della data, 20 gennaio 1927) che avrebbe 'per decreto' dimezzato gli stipendi femminili rispetto a quelli maschili (ad esempio S. Musso, *Lavoro e sindacato nell'economia fascista*, in S. Neri Serneri (cur.), *1914-1945: l'Italia nella guerra europea dei trent'anni*, Roma 2014, pp. 273-285) e l'assenza di conferme abbia innescato anche una polemica di sapore politico sulla denunciata 'bufala', è tuttavia possibile individuare una evidente linea di tendenza, sostenuta anche da studi e dichiarazioni del periodo. In occasione dei contratti collettivi sottoscritti dai sindacati fascisti, fin dal 1922 ma in modo più accentuato dopo l'acquisizione del monopolio della rappresentanza a partire dal 1927, si verificano 'spontanee' riduzioni salariali in molti settori merceologici ed aree territoriali. Dai dati disponibili appare frequentemente una riduzione maggiore dei salari delle operaie - già notevolmente più bassi - rispetto ai colleghi maschi, con il risultato pratico effettivo di una retribuzione femminile che si aggira intorno alla metà di quella maschile. Utilissimi riferimenti in G. Salvemini, *Sotto la scure del fascismo*, in R. Vivarelli (cur.) *Scritti sul fascismo*, III, Milano 1974. Dai molti dati riportati, emerge ad esempio che i lavoratori giornalieri della provincia di Cremona, secondo il contratto del 1920/21 erano retribuiti con 2,20 lire all'ora se uomini, e 1 lira all'ora se donne, valori che diventano rispettivamente 2 lire e 80 centesimi nel 1924 (p. 151) e ancora nella provincia di Padova i braccianti a giornata erano pagati 1,40 all'ora e 0,80 all'ora nel 1920/21, e scendono a 1,35 e 0,75 nel 1925/26 (p. 152) e così via. Ancor più marcato il fenomeno quando, a partire dall'estate 1926, si apre la «"battaglia" per la rivalutazione della lira» (pp. 169 ss.) e, da una provincia all'altra i sindacati fascisti sottoscrivono contratti con riduzione del 10% dei salari, seguita da altre nel corso degli anni successivi. Spiega bene il metodo seguito, che passa attraverso l'intervento 'arbitrale' del Ministero delle corporazioni o della Magistratura del lavoro, P. Sylos Labini, *La politica economica del fascismo. La crisi del '29*, in «Moneta e Credito», LXVII, n. 265 (2014), pp. 47-54, pp. 52 ss., ove si riporta un discorso tenuto nel 1965 dallo studioso, mancato nel 2005. Altrettanto utili gli studi di F. Bettio, *The Sexual Division of Labour: The Italian Case*, Oxford 1988, pp. 116 ss. e V. Zamagni, *Salari e profitti nell'industria italiana fra decollo industriale e anni '30*, in S. Zanielli - M. Taccolini (curr.), *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica*, Milano 2002, pp. 243-254, ripresi da A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, pp. 242-246, dai quali emerge come le categorie di lavoratori più deboli, che subirono «il maggior

Tale evidente differenza salariale a parità di mansioni, secondo una lunga tradizione argomentativa risalente a teorie di lontana ascendenza smithiana, si manteneva e si motivava anche in rapporto ai ruoli familiari di uomo e donna, poiché si sosteneva esplicitamente che il contributo economico della donna alla vita familiare doveva considerarsi sempre secondario e subordinato, in qualche modo ‘aggiuntivo’ rispetto al reddito principale fornito dal marito³⁶.

Dal 1934, ferme restando «le disposizioni già in vigore che sanciscono esclusioni o limitazioni all’assunzione o alla carriera del personale femminile», divenne lecito che le pubbliche amministrazioni introducessero nei bandi di concorso «l’esclusione delle donne dalle assunzioni, ovvero i limiti entro i quali le assunzioni di personale femminile possono avere effetto»³⁷ e persino la legislazione di tutela, emanata il 26 aprile dello stesso anno, si rivelò di fatto l’occasione per precludere alle donne l’accesso a un vasto numero di attività definite «dannose o pericolose per la salute»³⁸.

La svolta familista nella politica natalista del regime fascista fu infine sancita nella riunione del 3 marzo 1937 del Gran Consiglio del Fascismo che riconobbe

ridimensionamento» dei salari, fossero quelle in cui «si concentravano le donne» (A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, cit., p. 243). Un argomento usato sovente per abbassare i salari femminili fu in particolare quello della produttività, che nelle donne sarebbe stata inferiore per ragioni fisiche e cerebrali. Così ad esempio teorizza Gaetano Zingali nella sua prolusione al corso di Statistica all’Università di Catania, pronunciata il 1° novembre 1925 (G. Zingali, *Il salario della donna rispetto a quello dell’uomo*, in «Giornale degli economisti e rivista di statistica» serie IV, anno 40, LXVI, n. 12 dicembre (1925), pp. 618-636); cfr. P. Meldini, *Sposa e madre*, cit., pp. 70 ss.

³⁶ Lo ribadisce ad esempio G. Zingali, *Il salario della donna*, cit., pp. 631-634 secondo il quale «le donne hanno minore bisogno degli uomini di disponibilità di moneta» per l’evidente ragione che «esse sono, nella generalità, a carico di padri, mariti, fratelli» (p.633). Cfr. ad esempio M. Barbera, *L’evoluzione storica e normativa del problema della parità retributiva tra uomo e donna*, in «Lavoro e diritto» III (1989), pp. 593-633; tra gli scritti più recenti, M. Sacco-Morel, *Il valore delle donne: lavoro e lotte femminili tra Otto e Novecento*, in «Italogramma», XVI (2018) (hal-04133866) e S. Nerozzi, *Adam Smith e le donne: emancipazione, indifferenza o discriminazione?* In D. Parisi - C. Emilio Orsi (curr.), *Economia al Femminile. Donne, lavoro, impresa in prospettiva storica*, Firenze 2020, pp. 43- 58, con la bibliografia ivi richiamata. Per lo sviluppo, anche nell’Italia liberale, del modello del *male breadwinner*, anche A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, cit., pp. 19 ss.

³⁷ RD 8 novembre 1933, n. 1554, *Norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato*, articolo unico.

³⁸ La Legge 26 aprile 1934, n. 653, rubricata “tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli”, oltre a stabilire limiti di età e di mansioni per i lavori più faticosi, all’art. 12 vieta, pur con varie eccezioni e deroghe, il lavoro notturno. Su questa legge ed atti correlati la bibliografia è significativa. Se ne occupano tutti gli studi sul lavoro delle donne citati a nota 25 e ad essi si rimanda per esigenze di sintesi.

«il fallimento della politica demografica seguita fino a quel momento»³⁹ e determinò l'approvazione di una ulteriore serie di provvedimenti legislativi incentrati sul motivo della famiglia⁴⁰ tra i quali si inserivano esplicitamente quelli volti a favorire l'occupazione dei mariti e padri, a tutto svantaggio sia dei celibi, sia soprattutto delle donne⁴¹.

Nel primo caso, come vedremo, il requisito dello status di coniugato diverrà indispensabile in ambito pubblico, e nettamente preferenziale anche nel privato⁴², e solo nel marzo del 1943, in un momento a dir poco delicato per il Governo fascista, sembrerà aprirsi uno spiraglio per i celibi che, pur senza esser

³⁹ L. Gaeta, *La politica sociale*, cit., pp. 552 ss.; C. Ipsen, *Demografia totalitaria*, cit., p. 244-245.

⁴⁰ L'elenco completo dei provvedimenti del periodo 1932-1939 è in Istituto Centrale Di Statistica Del Regno d'Italia, *L'azione promossa dal governo nazionale a favore dell'incremento demografico. Atti del Consiglio superiore di Statistica. Sessioni ordinarie 1940. 1941, 1942*, in «Annali di Statistica», serie VII, VII (1943), pp. 48-133; tra di essi si ricorda il RDL 21 agosto 1937, n. 1542, *Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione*, che istituì i prestiti familiari. Tra i requisiti imposti per la concessione del mutuo agevolato erogato dall'INFPS, l'art. 5, oltre a una soglia di reddito, poneva la «condizione che il marito sia cittadino italiano; che entrambi i coniugi non abbiano alla data del matrimonio oltrepassato il 26° anno di età». La nascita di figli 'vivi e vitali', avrebbe inoltre comportato il condono di crescenti percentuali del capitale mutuato (art. 9).

⁴¹ In questa direzione, secondo la storiografia, si muovono anche le norme istitutive dei prestiti familiari (RD 1542/1937) costruite sul modello di analoghe leggi tedesche introdotte qualche anno prima. È vero però che in Italia non si giunse a prevedere, come nel caso della Germania, che l'abbandono del lavoro da parte della moglie fosse *condicio sine qua non* della concessione del prestito (cfr. M. Salvante, *La paternità*, cit., pp. 174-177).

⁴² Commentando nell'ottobre del 1938 il recente provvedimento con cui «il rappresentante del Governo nella più importante provincia meridionale, in armonia con il deliberato del Gran Consiglio del Fascismo del 3 marzo XV, ha invitato le autorità locali, ed in special modo il dirigente provinciale del collocamento, a dare, comunque, nelle assunzioni di operai, la preferenza ai capi e componenti di famiglie numerose», Gaetano Napolitano dichiarava tale disposizione perfettamente coerente con la direttiva analoga risalente al 6 giugno 1929 per cui «a parità di merito, gli impiegati e i salariati con prole saranno preferiti a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati» e per questo pienamente inserita «nella logica fascista», dato che «chi ha ubbidito intieramente alla volontà del Capo potenziando, anche demograficamente, la Nazione, acquista per ciò stesso maggiori diritti e maggiori garanzie nei confronti di chi a tale volontà non si è uniformato». La giustizia sociale, a suo parere, imponeva questa linea, sia perché «se il lavoro manca, è più giusto che rimanga disoccupato un celibe che un padre di famiglia sul quale incombono molteplici doveri e responsabilità», sia perché «il disagio di un singolo operaio senza salario è minore del disagio di tutta una famiglia sprovvista del necessario». La norma, infine, si affermava, vale anche perché «determina un senso di tranquillità nell'operaio padre di famiglia, agisce come stimolo morale e materiale sull'animo del celibe e rientra pienamente nello spirito del sindacalismo fascista» (G. Napolitano, *Politica demografica e difesa della razza*, cit., p. 307).

convolati a giuste nozze, fossero però padri responsabili di figli naturali legalmente riconosciuti⁴³.

Quanto alle lavoratrici, già dal 1938, sia per le amministrazioni pubbliche, sia per le aziende private, si introdusse un pesante limite quantitativo alle assunzioni di personale femminile⁴⁴.

Per molte donne già in servizio si profilò, se pubbliche impiegate, l'accompagnamento alla maturazione «dell'anzianità minima di carriera richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza⁴⁵ e se assunte da imprese private addirittura il licenziamento entro i tre anni successivi⁴⁶.

La stessa legge, confermando esplicitamente la linea di netto sfavore verso il lavoro femminile in assoluto, ammetteva la possibilità di giungere alla totale «esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi»⁴⁷,

⁴³ Lo documenta in modo singolare la vicenda del matematico Bruno De Finetti – risultato primo in un concorso universitario senza poter essere nominato professore straordinario per il suo celibato – che tentò di ottenere l'immissione in servizio alla luce di una notizia di stampa secondo la quale la Presidenza del Consiglio, nel marzo del 1943, avrebbe dato parere favorevole all'equiparazione tra lo status di coniugato e il fatto di essere padre di un figlio naturale riconosciuto (v. *infra* testo corrispondente alle note 116, 117).

⁴⁴ Si tratta del RDL 5 settembre 1938, n. 1514, intitolato «disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati», che in sei densi articoli dispone che per le pubbliche amministrazioni e in generale per gli enti pubblici, la percentuale massima di assunzione delle donne si fermi al 10%, con possibilità di ridurla. Nel caso che l'ufficio pubblico, ma in questo caso anche l'azienda privata abbia meno di 10 impiegati, è perciò chiarito che tali enti «non possono assumere alcuna donna quale impiegata» (con la singolare ma assolutamente comprensibile eccezione, nel caso dei privati, per le parenti o affini del titolare, fino al 4° grado (art. 1). Del controllo numerico, a tenore dell'art. 4, per le aziende private si sarebbero occupati i rispettivi consigli provinciali delle corporazioni. Secondo De Grazia, peraltro, non sembrerebbe che tale provvedimento abbia avuto una piena e rigorosa applicazione, per la semplice ragione che «le donne erano già molto al di sotto della quota nei livelli superiori dell'amministrazione centrale dello Stato e nelle professioni», mentre nell'ambito privato, alcune imprese non poterono né vollero privarsi della manodopera femminile (V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., p. 248). In merito anche C. Giorgi, *L'emarginazione femminile nella pubblica amministrazione tra le due guerre: storie di donne*, in C. Giorgi - G. Melis - A. Varni (curr.) *L'altra metà dell'impiego. La storia delle donne nell'amministrazione*, Bologna 2005, pp. 79-98; I. Stolzi, *La parità ineguale*, cit., p. 264; A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, cit., pp. 227-230.

⁴⁵ O alla scadenza del contratto se assunte a termine (RDL 5 settembre 1938, n. 1514, art. 5 comma 1).

⁴⁶ RDL 5 settembre 1938, n. 1514, art. 5 comma 2 (V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., cap. 4, cap. 5 e cap. 7, *passim*).

⁴⁷ RDL 5 settembre 1938, n. 1514, art. 2. La voluta vaghezza della formulazione è tanto più eloquente, se si tiene presente che tale esclusione appare totalmente discrezionale, essendo

norma certo non compensata dalla seguente, secondo la quale le limitazioni non si applicano a quegli impieghi che «in considerazione delle loro caratteristiche, sono riservati alle donne in via esclusiva» o che «risultano particolarmente adatti per le donne»⁴⁸.

È vero, infatti, che, come ricorda la storiografia, «la lista di esenzioni delle occupazioni considerate “particolarmente adatte alle donne”, pubblicata con Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 989, era decisamente lunga»⁴⁹, ma valeva comunque a ribadire con forza il principio di una perdurante e necessaria gerarchia tra uomo e donna, sotto il profilo antropologico, economico, politico e sociale⁵⁰.

Connessa a questa visione generale rimaneva anche la disciplina economica della famiglia, così come regolata dal codice civile del 1865, e non modificata significativamente neppure da quello del 1942, il cui primo libro, peraltro, era già legge proprio a partire dal 1939.

Secondo l'art. 131 del codice civile del 1865, ripreso pressoché alla lettera dall'art. 144 del nuovo codice, significativamente rubricato *Potestà maritale*, «il marito è capo della famiglia» e determina con le sue decisioni la residenza e la gestione familiare. Per questa ragione, a lui spetta, come contraltare «il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita», mentre l'obbligo della moglie di «contribuire al mantenimento del marito» interviene soltanto «se questo non ha mezzi sufficienti»⁵¹.

regolata dagli «ordinamenti delle singole amministrazioni».

⁴⁸ RDL 5 settembre 1938, n. 1514, art. 3. La norma rinvia per la successiva specificazione ad apposito decreto reale, su cui v. subito *infra* nel testo e in nota 49.

⁴⁹ La lista dei mestieri adatti alle donne comprendeva infatti la dattilografia, la telefonia, l'ambito bancario, la biblioteconomia, l'archivista, le mansioni di segretariato in diversi ambiti, e così via. Cfr. V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., p. 248; A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, cit., p. 227.

⁵⁰ Sarà l'entrata in guerra a imporre, nel 1940, la riapertura del mondo del lavoro alle donne (V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., p. 248; A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne*, cit., p. 246).

⁵¹ Appare significativa sotto questo profilo la totale identità di formulazione tra l'art. 131 del codice Pisanelli, e il correlativo art. 144 del codice del 1942 (art. 131 cc 1865: «il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza» - Art. 144 cc 1942 (Potestà maritale). «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza»), e analogamente tra l'art. 132 cc. 1865, e l'art. 145 del codice novecentesco (art. 132 cc 1865: «il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in

Secondo una linea di lunghissima tradizione, dunque, anche nella legislazione fascista si riproponeva l'idea che l'obbligo del sostentamento familiare gravasse sempre in via prioritaria sul marito e che proprio per questo il contributo offerto dalla moglie all'economia familiare, essendo solo secondario e puramente eventuale, potesse e dovesse essere di minore peso anche per l'economia nazionale.

In questo senso, la posizione della donna nel mondo del lavoro si poteva in qualche modo equiparare a quella dell'uomo celibe, nella misura in cui entrambi, in una situazione di grave disoccupazione, unita alle politiche nataliste e familiste, sottraevano spazi al capofamiglia, l'unico tipo di uomo adatto ad incarnare la virilità fascista⁵².

2. *Il celibato come impedimento nell'accesso ai pubblici impieghi (RDL 25 febbraio 1939, n. 335)*

Nel crescendo dei provvedimenti legislativi in tema di natalità adottati nel corso degli anni Trenta, e sempre al fine di accrescere il numero dei matrimoni, e con essi delle nascite legittime, secondo un collegamento logico in realtà tutt'altro che dimostrato⁵³, si giunse, come accennato, nel 1939, a porre lo *status* di coniugato come condizione necessaria per l'accesso a una serie di funzioni ed impieghi pubblici, sia dell'amministrazione centrale dello Stato sia degli enti locali⁵⁴.

proporzione delle sue sostanze. / La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti», Art. 145 (Doveri del marito) «Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. / La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti»).

⁵² Cfr. per esempio le parole di Mirko Giobbe o di Manlio Pompei sull' "educazione virile" richiamate da P. Meldini, *Sposa e madre*, cit., pp. 39 ss.

⁵³ Interessanti al riguardo le conclusioni cui pervenne nel 1942 Marcello Boldrini (1890-1969), statistico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1925 al 1955: esse avevano portato a un aumento della nuzialità, ma gli effetti sulla fecondità erano dubbi perché all'aumento della nuzialità avevano contribuito quelli che si erano sposati per motivi di carriera e non per scopi procreativi (M. Boldrini, *Sulla fertilità matrimoniale in Italia*, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», Serie III, Anno 50, XIII, n. 4, 4 luglio 1942, p. 222; v. anche D. V. Glass, *Population policies*, cit., pp. 266-268).

⁵⁴ RDL 25 febbraio 1939, n. 335, *Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni*, convertito con Legge 2 giugno 1939, n. 739. L'art. 1 chiarisce che «Per le nomine e le promozioni nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, ai gradi 8° e superiori del gruppo A; 9° e superiori del gruppo B; 11° e superiori del gruppo C al grado di commesso o usciere capo e superiori e

Secondo la medesima logica già vista a proposito delle norme fiscali, anche i provvedimenti riguardanti l'accesso ai pubblici impieghi vennero sempre, senza tentennamenti, intesi come riferiti esclusivamente agli uomini celibi, mentre le (pochissime) donne non coniugate che risultassero vincitrici dei concorsi, non incontravano ostacoli per la conseguente nomina nel relativo ruolo, essendo comunque destinate a rimanere esigua minoranza, a causa dei limiti percentuali già imposti con la legge del 1938.

La condizione di celibato veniva così a rappresentare un impedimento anche per l'accesso alle cattedre universitarie.

Il reclutamento dei professori universitari di ruolo era stato da poco specificamente e minuziosamente regolato dal TU delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, e dal RDL 20 giugno 1935, n. 1071⁵⁵.

gradi equiparati del personale subalterno, costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo», mentre per i gradi inferiori lo stato di coniugato è necessario soltanto dopo il compimento del 30° anno di età. Il professore straordinario di prima nomina era collocato al grado 7° del gruppo A e come tale era soggetto alla disposizione contenuta nell'art.1. Le medesime norme, si precisa all'art. 3, valgono per il personale di Comuni, Province, Consorzi e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché (art. 4) per tutti gli enti pubblici, anche parastatali. Cfr. anche per alcuni casi concreti, Salvante, *La paternità*, cit., pp. 177-179.

⁵⁵ RD 31 agosto 1933, n. 1592, *Approvazione del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore*, e RDL 20 giugno 1935, n. 1971, *Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore*, convertito in Legge 2 gennaio 1936, n. 73 (*Conversione in legge del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*). Nell'impossibilità di offrire un quadro bibliografico completo sulla legislazione universitaria del regime successiva alla riforma Gentile, si indicano comunque alcuni riferimenti essenziali: sul tema è più volte intervenuta Elisa Signori, della quale si vedano ad esempio E. Signori, *La «conquista fascista» dell'Università. Libertà d'insegnamento e autonomia nell'Ateneo pavese dalla riforma Gentile alle leggi razziali*, «Il Politico» LXII (1997), n. 3, pp. 433-472 e Ead. *Università e fascismo*, in G. P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano (curr.), *Storia delle università in Italia*, Messina 2007, I, pp. 381-423. Sui 'ritocchi' che vanno via via modificando l'impianto della riforma già a partire dal '25, sono inoltre molto utili i recentissimi contributi di A. Mattone, *Ultima riforma liberale o prima riforma fascista? Il dibattito storiografico sui nodi irrisolti della Riforma Gentile*, in A. Mattone – M. Moretti – E. Signori (curr.), *La Riforma Gentile e la sua eredità*, Bologna 2023, pp. 63-87, specie 80 ss. e A. Tarquini, *Alcune riflessioni sulla politica scolastica del regime fascista*, ivi, pp. 89-104, specie pp. 94 ss. Sugli anni Trenta, oltre ad esempio a G. Montroni, *La continuità necessaria. Università e professori dal fascismo alla Repubblica*, Firenze 2016, per il tema delle epurazioni e dei concorsi universitari, e a L. Pomante, *Giuseppe Bottai e il rinnovamento fascista dell'università italiana (1936-1942)*, Milano 2018, si consideri il recente I. Birocchi, *L'integrazione dell'Università nello Stato totalitario: la politica e il diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza*, in I. Birocchi – G. Chiodi – M. Grondona (curr.), *La costruzione della legalità fascista negli anni trenta*, Roma 2020, pp. 23-97. Il ricchissimo saggio, pur con un focus sulle facoltà giuridiche,

La partecipazione a un concorso per una cattedra universitaria era subordinata alla dimostrazione da parte del candidato della cittadinanza italiana, della sana e robusta costituzione fisica, della buona condotta morale e politica, dell'iscrizione al PNF e, con la tornata concorsuale del 1939, della autocertificata non appartenenza alla "razza ebraica"⁵⁶.

La chiamata di un professore straordinario dalla terna di un concorso a cattedra era normata dagli artt. 73 e 76 del RD 31 agosto 1933, n. 1592: ai Consigli di Facoltà spettava la designazione di uno dei tre candidati proposti dalla commissione di concorso; al ministro, constatata la regolarità della procedura, competeva sempre la nomina; il ministro poteva in alcuni casi nominare d'autorità, in base al secondo comma dell'art. 76, ovvero esercitare un potere autonomo in assenza di delibera della Facoltà⁵⁷.

L'ammissione al concorso del candidato e la nomina del ternato potevano essere negate con provvedimento insindacabile del ministro dell'Educazione nazionale in assenza del «requisito della regolare condotta morale e politica», a mente dell'art. 75 del RD 1592/1933⁵⁸. Alla fine del 1938 il ministro Giuseppe Bottai usò proprio il suo potere discrezionale per respingere la proposta di nomina di alcuni ternati facendo esplicito riferimento alla loro condizione di celibi⁵⁹. Alla fine del 1938 si trattava di una scelta politica e ideologica, destinata però a tradursi di lì a poco in norma cogente.

offre una più generale valutazione sulla politica e legislazione universitaria fascista degli anni Trenta, specialmente nei paragrafi 4 ("le misure di irregimentazione") e 5 ("la fedeltà premiata"). Ad esso si rinvia dunque anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁵⁶ Per il quadro normativo di riferimento, *Avviso di concorsi a cattedre universitarie* pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1939 e in *BU*, anno 66, vol. I, 16 marzo 1939-Anno XVII, n. 11, pp. 554-557.

⁵⁷ «Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Università o di Regi Istituti superiori non sia offerta la nomina in Università o Istituti superiori, il Ministro può, dopo un mese ed entro un biennio dalla approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 73, nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto della stessa materia in altre Regie Università o Regi Istituti superiori».

⁵⁸ «Coloro che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non possiedono il requisito della regolare condotta morale e politica, non possono essere ammessi a concorsi per posti di ruolo di professore d'Istituti d'istruzione superiore, e, quando vi siano stati ammessi, non possono ottenere la nomina a detti posti»; la norma fu abrogata dal comma a, art. 6, DLL 5 aprile 1945, n. 238.

⁵⁹ In almeno due casi, la nomina fu prima bloccata dal ministro e poi disposta nonostante il permanere della condizione di celibe: 1. gli atti concorsuali dell'Università di Urbino furono approvati con DM 8 novembre 1938 e dichiararono Norberto Bobbio unico ternato del concorso alla cattedra di Filosofia del diritto (*BU*, anno 66, vol. I, 16 marzo 1939-Anno XVII, n. 11, pp. 568-571); la proposta di nomina avanzata il 12 novembre 1938 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino fu respinta da Bottai il 30 novembre 1938 con la

Dal 25 febbraio 1939, con l'approvazione del RDL n. 335, si stabiliva infatti che lo stato civile di celibe, anche se non impediva la partecipazione ai concorsi e l'inserimento nella terna concorsuale (dal momento che si prevedeva esplicitamente la possibilità di 'colmare la lacuna' e conseguire il requisito, con un matrimonio intervenuto entro il biennio di validità della terna)⁶⁰, precludeva

formula: «la nomina stessa non può per ora essere autorizzata in quanto che il Prof. Bobbio risulta celibe». Determinatesi le condizioni per la nomina di Felice Battaglia nell'Università di Bologna sulla cattedra vacante di Rodolfo Morando, professore di «razza ebraica», e liberatasi pertanto la cattedra di Filosofia del diritto nell'Università di Siena occupata da Battaglia, quest'ultimo si adoperò affinché la Facoltà senese deliberasse per assegnare a Bobbio la cattedra appena lasciata. Il 2 dicembre 1938 Bobbio inoltrava al preside della Facoltà giuridica di Siena formale domanda «affinché Ella e la Facoltà vogliano chiamarlo a ricoprire un posto di ruolo in cotesta Facoltà per l'insegnamento della filosofia del diritto». La Facoltà deliberò il 20 dicembre e lo stesso giorno veniva firmato il DM con il quale Bottai nominava Bobbio «professore straordinario di Filosofia del diritto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo senese, per un triennio solare, a decorrere dal 1° gennaio 1939» (BU, anno 66, vol. II, 5 ottobre 1939-Anno XVII, n. 40, p. 3036). 2. La proposta di nomina di Aldo Tagliavini a professore straordinario di Patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria nella Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università di Sassari fu respinta dal ministro Bottai con lettera 30 novembre 1938: «Prendo atto della proposta di codesta Facoltà ... devo però far presente che la nomina del prof. Tagliavini non può per ora essere disposta perché egli risulta celibe»; a seguito di una accorata e untuosa lettera personale di Tagliavini a Bottai, il ministro dispose la nomina con DM 20 dicembre 1938 a decorrere dal 1° gennaio 1939 [ACS, MPI-DGIS, Divisione I, Fascicoli professori universitari, III serie (1940-1970) b. 449, Tagliavini Aldo].

⁶⁰ La relazione della commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario, bandito nel 1939 dal R. Istituto superiore di Economia e Commercio di Venezia, è stupefacente nella parte relativa all'individuazione del terzo ternato, per l'uso improprio della norma sul celibato: «... fra i 4 rimanenti candidati giudicati maturi all'unanimità, la Commissione unanime trova che, per la loro lunga passione per gli studi e i loro contributi specifici in materia finanziaria, dovrebbero essere presi in considerazione per il 3° posto della terna i proff. [Salvatore] Majorana e [G. Stanislao] Scalfati; ma considerando che lo stato di celibato di entrambi potrebbe determinare l'inutilizzazione del 3° posto e che, d'altra parte, se la produzione strettamente finanziaria del prof. Menegazzi è esigua per mole, è notevole per l'originalità dell'impostazione e la sua aderenza alle linee essenziali e ai fondamenti della politica economica e finanziaria del Fascismo, la Commissione sempre a voti unanimi, designa al 3° posto il professore Guido Menegazzi. Infine la commissione fa voti che, ove i proff. Majorana e Scalfati contraessero matrimonio, S.E. il Ministro, avvalendosi dei suoi poteri, li nomini senz'altro al posto di ruolo» (DM 27 dicembre 1939, BU, anno 67, vol. I, 9 maggio 1940-Anno XVIII, n. 19, p. 1461). L'impressione, evidente dalle parole rivelatrici del verbale, è che la commissione giudicatrice (Alberto de' Stefani, presidente, Luigi Borgatta, Giovanni De Francisci Gerbino, Mario Marsili Libelli e Gaetano Zingali) avesse addotto a pretesto la norma sul celibato per assicurare la collocazione a uno studioso dal curriculum meno solido rispetto ad altri concorrenti, il già coniugato Menegazzi - allievo e collaboratore di de' Stefani - che venne successivamente nominato nella Facoltà

tassativamente l'assunzione, cioè la eventuale, successiva nomina a professore straordinario⁶¹.

3. *Gli effetti del RDL 25 febbraio 1939, n. 335, sulla nomina dei professori universitari di ruolo (1939-1943)*

Alcuni sondaggi a campione svolti in sedi universitarie di tutta Italia, consentono di verificare in concreto l'effettiva applicazione delle nuove norme, per gli anni tra il 1939 ed il 1943⁶². Nella Tabella 1 sono riportati alcuni esempi relativi a ternati celibi che furono nominati dal ministro Bottai solo dopo la celebrazione del matrimonio. Lo iato temporale è variabile - inapparente, come nel caso di Auletta e Cianci, fino a due anni in altri casi.

Giuseppe Auletta, secondo ternato nel concorso alla cattedra di Diritto commerciale bandito nel 1939 dall'Università di Urbino, presentò il 31 ottobre 1939 formale richiesta di chiamata alla Facoltà giuridica dell'Università di Cagliari⁶³ dichiarando contestualmente che avrebbe contratto matrimonio il 18 novembre successivo; la proposta di nomina fu deliberata nella seduta di Facoltà del 13 novembre 1939 con il seguente dispositivo:

La Facoltà conferma il voto già espresso ... affinché venga destinato a questa Università uno dei recenti vincitori del recente concorso di diritto commerciale; e, poiché il primo ternato prof. Franceschelli ha dichiarato di preferire altra sede, mentre il secondo ternato prof. Giuseppe Auletta ha presentato regolare domanda di chiamata assicurando anche che contrarrà matrimonio in data 18 novembre corrente, cioè in tempo utile per la nomina a professore di ruolo, fa voti affinché lo stesso

giuridica dell'Università di Cagliari con decorrenza 1° dicembre 1939 (DM 30 novembre 1939, *BU*, anno 67, vol. II, 8 agosto 1940-Anno XVIII, n. 32, p. 2597).

⁶¹ Le disposizioni del 1939 furono reiterate in modo esplicito per il personale docente nel comma 1, art. 7 della Legge 21 agosto 1940, n. 1253, *Norme di adeguamento al personale insegnante delle disposizioni circa la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni* ove si precisava l'appartenenza del professore straordinario al personale amministrativo di 7° grado del gruppo A (vedi *infra*, nt. 53): «I vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, che non possiedano lo stato di coniugato o di vedovo, non possono ottenere la nomina se non dopo che abbiano, entro il biennio di validità della terna dei vincitori, contratto matrimonio».

⁶² I dati sono stati raccolti in larga parte analizzando le terne relative a circa il 20% dei concorsi a cattedra espletati tra il 1939 e il 1942 in cui erano coinvolti i sostituti e gli aspiranti sostituti di professori di «razza ebraica» espulsi nel 1938 dopo la promulgazione della legislazione antisemita.

⁶³ Lettera manoscritta su carta protocollo indirizzata al rettore dell'Università di Cagliari, pos. III, prot. 48, 3 novembre 1939 [ASUCa, USCa, RUSCa, Sezione II, Serie omogenee (1901-1946), s. fascicoli del personale, Auletta Giuseppe].

prof. Giuseppe Auletta venga chiamato a far parte di questa Facoltà quale straordinario di diritto commerciale⁶⁴.

Contratto matrimonio e consegnato il relativo certificato al ministero, Auletta fu nominato professore straordinario con DM 1° dicembre 1939. Parimenti Cianci fu nominato con una latenza inapparente dovuta al matrimonio contratto tra la data di emissione del DM di approvazione degli atti concorsuali - 24 luglio 1940⁶⁵ - e quella del DM di nomina all'Università di Sassari - 30 novembre 1940⁶⁶.

In tutti gli altri casi riportati in Tabella 1, la latenza fu di uno o due anni accademici, ovvero il tempo necessario a soddisfare il requisito dello stato civile. Nel caso di Lino Salis la Facoltà giuridica di Cagliari reiterò la proposta di nomina pur essendo il ternato celibe: bandito e espletato nel 1939 il concorso di Diritto civile⁶⁷, la Facoltà chiese al ministero, nella seduta dell'8 novembre 1939, di destinare a Cagliari uno dei vincitori, possibilmente il primo dei ternati⁶⁸; pochi giorni dopo, la Facoltà chiese nominativamente la destinazione del primo ternato Alberto Trabucchi (celibe, come si dirà subito) e in subordine del secondo ternato Lino Salis⁶⁹ che nuovamente fu oggetto di richiesta al ministero nelle sedute del 5 giugno 1940⁷⁰ e del 21 maggio 1941⁷¹; la nomina di Salis ebbe luogo soltanto a far data dal 29 ottobre 1941⁷², soddisfatto il requisito matrimoniale. Simile linea di condotta fu assunta dalla medesima Facoltà nei confronti di Carlo Alberto Maschi: terzo ternato nel concorso alla cattedra di Istituzioni di diritto romano bandito nel 1939 dall'Università di Catania, i cui atti furono

⁶⁴ Ivi, s. Consigli di facoltà, Giurisprudenza, n.p. 447, Registro dei verbali 12 giugno 1933-5 luglio 1945; seduta del 13 novembre 1939, 1. *Chiamate*, p. 340-341.

⁶⁵ La lettera del 27 luglio 1940 dal ministero dell'Educazione nazionale al rettore dell'Università di Palermo, recita: «Si comunica che la Commissione giudicatrice del concorso per la cattedra di Igiene ha dichiarato vincitori ... i seguenti candidati in ordine di merito: 1° - Buonomini Giulio - celibe; 2° Cimmino Aldo; 3° Cianci Vittorio - celibe» (ASUPa, Archivio delle Segreterie, Didattica, Docenti, b. 134-144, 2, V, fascicolo Buonomini Giulio).

⁶⁶ DM 30 novembre 1940 (BU, anno 68, vol. I, 13 marzo 1941-Anno XIX, n. 11, p. 869).

⁶⁷ DM 31 ottobre 1939 (BU, anno 67, vol. I, 1° febbraio 1940-Anno XVIII, n. 5, pp. 386-389).

⁶⁸ ASUCa, USCa, RUSCa, Sezione II, Serie omogenee (1901-1946), s. Consigli di facoltà, Giurisprudenza, n.p. 447, Registro dei verbali 12 giugno 1933-5 luglio 1945, p. 340.

⁶⁹ Ivi, seduta del 20 novembre 1939, p. 344.

⁷⁰ Ivi, seduta del 5 giugno 1940, p. 379.

⁷¹ Ivi, seduta del 21 maggio 1941, p. 405.

⁷² DM 12 ottobre 1941 (BU, anno 69, vol. II, 10 settembre 1942-Anno XX, n. 37, p. 2708).

approvati con DM 7 novembre 1939⁷³, Maschi fece richiesta a tambur battente di essere chiamato dall'Università di Cagliari con lettera 9 novembre 1939⁷⁴; la Facoltà ne auspicò la nomina nelle sedute del 22 maggio 1940, 11 dicembre 1940, 27 gennaio 1941 e 21 maggio 1941⁷⁵, ma la condizione di celibe ne impedì la nomina fino al 29 ottobre 1941⁷⁶.

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari nella seduta del 21 novembre 1939 approvò la delibera di chiamata del ternato Giulio Giunti, quale professore straordinario di Anatomia e Istologia patologica, con una esplicita riserva:

La Facoltà propone come titolare di Anatomia Patologica il prof. Giulio Giunti, primo ternato nel concorso per Sassari, subordinando la validità della chiamata al fatto che Egli contragga matrimonio nei termini utili⁷⁷.

Giunti, che era incaricato dell'insegnamento dell'Anatomia e Istologia patologica e della direzione del relativo istituto dal 1938, non riuscì però a sposarsi nei tempi utili per essere nominato il 1° dicembre 1939: avendo poi contratto matrimonio il 20 ottobre 1940⁷⁸, fu nominato dal ministro Bottai cinque giorni dopo, con DM 25 ottobre 1940, a far data dal 29 ottobre 1940⁷⁹.

Negli altri casi della Tabella 1, le Facoltà, prendendo atto della norma ostensiva, non formularono alcuna proposta di nomina ma rinnovarono o proposero l'incarico di insegnamento in attesa dell'auspicato evento matrimoniale.

Fernando Giaccardi, ad esempio, era professore incaricato di Matematica finanziaria all'Università di Trieste dall'anno accademico 1938-1939: il concorso bandito nel 1939 dalla medesima Università si concluse con l'approvazione degli atti concorsuali (DM 8 ottobre 1939⁸⁰); il giorno dopo, il ministro comunicò

⁷³ BU, anno 67, vol. I, 29 febbraio 1940-Anno XVIII, n. 9, pp. 717-728.

⁷⁴ Lettera autografa su carta bollata, protocollata dall'Università di Cagliari 11 novembre 1939, III, 153 [ASUCa, USCa, RUSCa, Sezione II, Serie omogenee (1901-1946), s. fascicoli del personale, Maschi Carlo Alberto].

⁷⁵ Ivi, estratto del verbale della seduta del 12 novembre 1945 del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, relazione per l'ordinariato del prof. Maschi.

⁷⁶ DM 12 ottobre 1941 (BU, anno 69, vol. II, 10 settembre 1942-Anno XX, n. 37, p. 2707).

⁷⁷ ASUCa, USCa, RUSCa, Sezione II, Serie omogenee (1901-1946), s. Consigli di facoltà, Medicina e chirurgia, n.p. 2; Registro dei verbali 16.11.1935/6.02.1948; seduta del 21 novembre 1939, *Provvedimenti per cattedre vacanti*, p. 204.

⁷⁸ Ivi, s. fascicoli del personale, Giunti Giulio, *Stato di servizio*.

⁷⁹ BU, anno 68, vol. I, 6 marzo 1941-Anno XIX, n. 10, p. 764.

⁸⁰ DM 8 ottobre 1939, approvazione degli atti della Commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario alla cattedra di Matematica finanziaria della R. Università di Trieste (BU, anno 67, vol. I, 28 marzo 1940-XVIII, n. 13, pp. 1097-1104).

al rettore triestino l'esito del concorso, indicando i nomi della terna in ordine di merito - 1° Bruno De Finetti, 2° Fernando Giaccardi Giraud, 3° Luigi Lordi - e lo avvertì nella chiusa della lettera che «il primo e il secondo ternato risultano celibi»⁸¹; il Consiglio di Facoltà si riunì il 25 ottobre 1939, prese «atto della comunicazione e dell'avvertimento del Ministero circa la condizione di celibato dei primi ternati» e deliberò «all'unanimità di proporre la conferma dell'incarico dell'insegnamento della Matematica finanziaria per l'anno accademico 1939-40 al Prof. Giaccardi Giraud Fernando»⁸²; la Facoltà triestina avrebbe voluto proporre la chiamata di de Finetti che non riuscì però a modificare il suo stato civile di celibe (vedi appresso); avendo invece Giaccardi contratto nel frattempo matrimonio, il 1° dicembre 1940 fu «nominato, in seguito a concorso, professore straordinario di Matematica finanziaria»⁸³.

Michele Laporta, celibe e terzo ternato nel concorso alla cattedra di Fisiologia umana bandito nel 1940 dall'Università di Ferrara fu proposto quale direttore incaricato dell'Istituto di Fisiologia umana e professore incaricato della materia dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma per l'anno accademico 1940-1941; sposatosi il 25 settembre 1941, la Facoltà medica nella seduta del 18 ottobre 1941 deliberò all'unanimità la sua chiamata⁸⁴ e il ministro Bottai ne dispose la nomina a professore straordinario con DM 24 ottobre 1941⁸⁵.

La lista della Tabella 1 non è certamente completa ma i pertinenti documenti di archivio restituiscono una generale condizione di acquiescenza e di subordinazione nei confronti del regime fascista che aveva introdotto la norma discriminatoria.

Giulio Buonomini, direttore incaricato dell'Istituto di Igiene e professore incaricato della materia nella Facoltà medica dell'Università di Palermo dal 29 ottobre 1939, vincitore del concorso alla cattedra di Igiene bandito dalla medesima Università e approvato con DM 27 luglio 1940⁸⁶, inviò una mesta lettera di resa al Ministero dell'Educazione nazionale il 16 ottobre 1940:

⁸¹ ASUTs, Fascicolo Fernando Giaccardi, f. 193. *Risultati di concorso*. Lettera del Ministero dell'Educazione nazionale al rettore della R. Università di Trieste, Divisione I, Pos. 21, prot. N. 3928, datata 9 ottobre 1939, siglata Giustini.

⁸² ASUTs, Facoltà di Economia e Commercio, verbali Consiglio di Facoltà, dal 31 ottobre 1934 ... al 30 gennaio 1951, seduta del 25 ottobre 1939, 3. *Provvedimenti a cattedre*. b) *Cattedra di Matematica finanziaria*, p. 150.

⁸³ DM 29 novembre 1940 (BU, anno 68, vol. I, 13 marzo 1941-XIX, n. 11, p. 871).

⁸⁴ Estratto dal registro dei verbali della Facoltà di Medicina e Chirurgia [ACS, MPI-DGIS, Divisione I, Fascicoli professori universitari, III serie (1940-1970) b. 258, Laporta Michele].

⁸⁵ BU, anno 69, vol. II, 10 settembre 1942-XX, n. 37, p. 2718.

⁸⁶ BU, anno 68, vol. I, 6 marzo 1941-Anno XIX, n. 10, pp. 811-819.

Io sottoscritto, Dott. Giulio Buonomini, fu Ugo, dichiaro di non potermi ammortare entro il 30 novembre 1940. XVIII⁸⁷.

La nomina di Buonomini all'Università di Palermo fu perfezionata con il DM 20 ottobre 1941⁸⁸ emanato dopo il matrimonio celebrato l'8 settembre 1941.

Francesco Alimena, secondo ternato nel concorso alla cattedra di Diritto penale bandito nel 1939 dall'Università di Sassari⁸⁹, si rivolse direttamente al rettore dell'Università di Cagliari il 28 dicembre 1940 per perorare la sua causa:

... Non fui nominato perché celibe. Poiché spero di contrarre matrimonio in questo prossimo anno, così aspirerei a venire a Cagliari dove mi spingono anche ragioni sentimentali, avendo il mio defunto genitore Bernardino Alimena insegnato in codesto illustre Ateneo. Perciò vi prego vivamente a che il posto del diritto penale non venga coperto con un professore di altra materia, in modo che io vi possa essere chiamato per il prossimo anno scolastico 1941-1942. Mi affido alla Vostra benevolenza e comprensione. Capirete che sarebbe per me un grave disastro perdere gli effetti del concorso⁹⁰.

Sposatosi il 25 ottobre 1941 «in tutta fretta per non perdere gli effetti del concorso»⁹¹, Alimena fu nominato professore straordinario di Diritto penale con decorrenza 29 ottobre 1941.

L'entrata in guerra dell'Italia nel giugno del 1940 favorì l'introduzione di due provvedimenti complementari - approvati entrambi il 12 novembre 1941 - che ebbero riflessi sull'applicazione del RDL 335/1939; da una parte fu aumentata la durata di validità della terna concorsuale da due a tre anni⁹², dall'altra fu varata una norma specifica che estendeva ai vincitori dei concorsi a cattedre universitarie la sospensione del divieto di assunzione per i celibi richiamati alle armi⁹³.

⁸⁷ Lettera dattiloscritta con firma autografa su carta intestata dell'Istituto di Igiene della R. Università di Palermo [ACS, MPI, DGIS, Divisione I, Fascicoli professori universitari, III serie (1940-1970) b. 84, Buonomini Giulio].

⁸⁸ BU, anno 69, vol. II, 10 settembre 1942-XX, n. 37, p. 2717.

⁸⁹ DM 7 novembre 1939 (BU, anno 67, vol. I, 21 marzo 1940-XVIII, n. 12, pp. 1000-1005).

⁹⁰ Lettera dattiloscritta con firma autografa [ASUCa, USCa, RUSCa, Sezione II, Serie omogenee (1901-1946), s. fascicoli del personale, Alimena Francesco].

⁹¹ <https://archivistorico.unica.it/persona/alimena-francesco>, data di consultazione, 23 maggio 2023.

⁹² Legge 12 novembre 1941, n. 1247, *Proroga della validità dei concorsi a cattedre universitarie e dei concorsi per assistenti e proroga dei termini per l'approvazione degli Statuti universitari*.

⁹³ Legge 12 novembre 1941, n. 1248, *Estensione ai vincitori dei concorsi a cattedre universitarie delle norme del R. decreto legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di*

La gestazione dei provvedimenti fu relativamente rapida, sollecitata anche dagli aventi causa (Tabella 2), uno dei quali era Alberto Trabucchi: per quanto vincitore a pieni voti del concorso alla cattedra di Diritto civile bandito nel 1939 dall'Università di Cagliari⁹⁴, la proposta della sua nomina a professore straordinario della materia - avanzata sia dall'Università di Cagliari che dall'Università di Macerata⁹⁵ - fu respinta dal ministero per mancanza del requisito matrimoniale. L'intraprendente Trabucchi - dal 17 giugno 1940 tenente di complemento dell'artiglieria contraerea «in territorio dichiarato in istato di guerra» - scrisse il 7 gennaio 1941 a Benito Mussolini per rappresentare il suo caso e per suggerire il dettato virgolettato di una norma *ad hoc* in modo da consentire la nomina ai ternati celibi:

I vincitori di concorsi universitari ... possono conseguire i posti di ruolo delle rispettive materie di insegnamento anche se non coniugati purché abbiano trascorso un periodo di tempo di almeno (p. es.) sei mesi come combattenti in zona di operazioni⁹⁶.

Alla lettera indirizzata da Trabucchi al Duce, rispondeva l'8 febbraio 1941 Giuseppe Giustini, direttore generale del ministero dell'Educazione nazionale: pur rinnovando le ragioni del divieto alla nomina, Giustini apriva uno spiraglio in quanto «... si comunica che la questione generale cui voi fate cenno forma presentemente oggetto di studio da parte del Ministero»⁹⁷. Il Consiglio della Facoltà economica dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia, dove Trabucchi era professore incaricato della materia dall'anno accademico 1938-1939, ne deliberò la proposta di chiamata, nella seduta del 26 marzo 1941, con il seguente dispositivo:

guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile.

⁹⁴ BU, anno 67, vol. I, 1° febbraio 1940-XVII, n. 5, pp. 386-389.

⁹⁵ Le relative delibere di Facoltà furono assunte il 20 novembre 1939 a Cagliari (v. *supra* nota 66) e il 29 novembre 1939 a Macerata (AGAPd, Archivio personale docente, Professori di ruolo e incaricati cessati, f. personale Alberto Trabucchi, n. 23, Regia Università degli Studi di Macerata, estratto dal verbale di adunanza del Consiglio di Facoltà); l'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia avrebbe voluto proporre Trabucchi nel 1939 ma desistette per mancanza del requisito matrimoniale.

⁹⁶ AGAPd, Archivio personale docente, Professori di ruolo e incaricati cessati, f. personale Alberto Trabucchi, n. 23; *Alberto Trabucchi al Duce*, dattiloscritto protocollato 14 gennaio 1941, Segreteria particolare del Duce, e 20 gennaio 1941, n. 07225, Ministero Educazione Nazionale.

⁹⁷ Ivi, Dal Ministero dell'Educazione nazionale al Ten. Prof. Alberto Trabucchi, oggetto: *Divieto di nomina per i celibi vincitori di concorsi a cattedre universitarie.*

Considerando che per la sua condizione di combattente egli ora verrà a godere del provvedimento di favore deciso dalla Superiore Autorità, si propone che la sua nomina presso questo R. Istituto Universitario abbia l'effetto previsto dalla nuova disposizione⁹⁸

che si basava sul «provvedimento di favore» *in fieri* relativo a ternati celibi e combattenti. Dopo alcuni mesi, approvata la norma, l'ancora celibe Trabucchi fu nominato, con decorrenza 1° dicembre 1941, professore straordinario di Diritto civile nell'Istituto veneziano⁹⁹.

Enzo Nardi fu invece chiamato dalla Facoltà giuridica dell'Università di Parma quale professore straordinario di Istituzioni di diritto romano nella seduta del 20 novembre 1941, pochissimi giorni dopo l'approvazione della Legge 1248/1941. Il rettore Giovanni Razzaboni, alla lettera di trasmissione della richiesta di nomina al ministero, allegava

... una dichiarazione del Comando del 35° Reggimento fanteria dalla quale risulta che il prof. Nardi è richiamato alle armi dal giorno 1° marzo 1941-XIX¹⁰⁰.

Per Riccardo Savagnone furono utilizzati entrambi i provvedimenti citati, dato che erano trascorsi circa tre anni tra l'approvazione degli atti concorsuali (DM 12 agosto 1940) e la nomina a professore straordinario di Elettrotecnica (DM 2 giugno 1943) con effetto 29 ottobre 1943¹⁰¹: professore incaricato della materia dall'anno accademico 1940-1941, essendo stato richiamato alle armi il 18 marzo 1943, il Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo poté rinnovare il 6 maggio 1943 la proposta di chiamata con il seguente dispositivo:

⁹⁸ ASUve, Consiglio di Facoltà, Verbalì delle sedute dal novembre 1939 al 30 giugno 1945, *Cattedra di Diritto civile*, p. 30. La delibera fu trasmessa il 28 marzo 1941 al Ministero dell'Educazione nazionale dal rettore Carlo Alberto Dell'Agnola (AGAPd, Archivio personale docente, Professori di ruolo e incaricati cessati, f. personale Alberto Trabucchi, n. 23).

⁹⁹ DM 21 novembre 1941 (BU, anno 69, vol. II, 1° ottobre 1942-XX, n. 40, p. 3181). Trabucchi (1907-1998), dopo un solo anno accademico, fu trasferito alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova dove svolse per un quarantennio la sua prestigiosa attività accademica e scientifica (M. Grondona, *Trabucchi, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCVI, Roma 2019, pp. 542-546).

¹⁰⁰ Minuta lettera espresso del 26 novembre 1941, oggetto: *Cattedra di Istituzioni di diritto romano* (ASUPr, personale cessato, f. personale Enzo Nardi).

¹⁰¹ Nell'estate del 1943 Savagnone cadde nelle mani degli Alleati a Palermo, trascorse due anni di prigionia in Africa del nord e prese servizio solo il 1° agosto 1945 [ACS, MPI-DGIS, Divisione I, Fascicoli professori universitari, III serie (1940-1970) b. 442, Savagnone Riccardo].

Vista la legge 12 novembre 1941 N. 1247, con la quale è stata prorogata la validità della terna dei vincitori nel concorso alla Cattedra di elettrotecnica; Vista la legge 12-11-1941 N. 1248 ..., visto il certificato in data 21-4-43 XXI, del Comando del Genio Difesa Territoriale Palermo, attestante che il Prof. Riccardo Savagnone ... è stato richiamato alle armi il 18-3-43 XXI col grado di Capitano; il Consiglio richiamando anzitutto quanto all'unanimità deliberato nella seduta del 10 Ottobre 1940 XVIII a proposito della Cattedra di Elettrotecnica di cui trattasi, alla quale cattedra non poté essere nominato, quale Professore straordinario, il Professore R. Savagnone, perché non coniugato; nell'odierna adunanza, ad unanimità dei presenti propone la chiamata del Professore Riccardo Savagnone ...¹⁰².

Sul versante femminile, invece, la condizione dello stato civile era ininfluenza ai fini della nomina a professore straordinario. I numeri ridottissimi, in questo caso, hanno consentito di estendere la ricerca oltre la campionatura e di verificare le vicende di tutte le ternate nei concorsi a cattedra banditi tra il 1939 e il 1942.

La Tabella 3 dimostra quindi che, nella totalità dei casi, non vi fu latenza tra approvazione degli atti concorsuali e nomina della ternata anche se nubile.

La condizione dello stato civile veniva annotata a volte dalle commissioni giudicatrici di concorso: la relazione finale del concorso alla cattedra di Fisiologia umana, bandito nel 1940 dall'Università di Ferrara, riportava puntigliosamente lo stato civile di tutti i candidati, maschi e femmine, anche la condizione di nubile della terza ternata Anna Maria Di Giorgio¹⁰³. La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena, presso la quale Di Giorgio era incaricata della materia dal 1° febbraio 1939, si riunì il 13 novembre 1940 e deliberò all'unanimità la proposta di chiamata di Di Giorgio quale professore straordinario¹⁰⁴; dopo pochi giorni il ministro la nominò con decorrenza 1° dicembre 1940¹⁰⁵. La successiva transizione da nubile a coniugata (29 ottobre 1941¹⁰⁶) è stata addirittura registrata nei verbali della seduta del Consiglio di Facoltà del 19 dicembre 1941: in apertura di seduta il preside

¹⁰² Estratto del verbale del Consiglio di Facoltà; *Chiamata di titolare alla Cattedra di elettrotecnica* [ACS, MPI-DGIS, Divisione I, Fascicoli professori universitari, III serie (1940-1970) b. 442, Savagnone Riccardo].

¹⁰³ DM 9 ottobre 1940 (BU, anno 68, vol. I, 6 marzo 1941-XIX, n. 10, pp. 798-811).

¹⁰⁴ ASUSi, Verbali del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 24 febbraio 1939-7 giugno 1949, *Provvedimenti per la cattedra vacante di Fisiologia*, p. 117-118.

¹⁰⁵ DM 22 novembre 1940 (BU, anno 68, vol. I, 13 marzo 1941-XIX, n. 11, p. 870).

¹⁰⁶ La data del matrimonio è in L. Giulio, *Di Giorgio Anna Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* XL, Roma 1991, pp. 29-32.

... porge all'esimia Collega Prof.ssa Di Giorgio le felicitazioni più vive e gli auguri migliori per il suo recente matrimonio. La facoltà si associa con una vibrante manifestazione all'indirizzo della Prof.ssa Di Giorgio¹⁰⁷.

Nella Facoltà giuridica dell'Università di Cagliari, che affrontò almeno quattro casi di celibi la cui nomina fu ritardata per l'applicazione del RDL 335/1939 (Tabella 1), il ministro Bottai nominò di sua iniziativa con DM 30 novembre 1939¹⁰⁸ Paola Maria Arcari, nubile e seconda ternata nel concorso alla cattedra di Storia delle dottrine politiche¹⁰⁹ (Tabella 3).

In conclusione, dal febbraio 1939, il nominando professore straordinario, se maschio, doveva essere iscritto al PNF, ariano e non celibe, salvo eccezioni per deroga militare; se femmina, doveva essere iscritta al PNF e ariana ma poteva essere anche nubile.

4. *La legislazione riparativa post-fascista: dal CLN alla Repubblica*

Il RDL 2 agosto 1943, n. 707¹¹⁰, approvato tempestivamente dal governo Badoglio, abrogò il RDL 335/1939. Dato lo stato di guerra, il blocco dei concorsi universitari, lo svolgimento della campagna d'Italia e la costituzione della RSI, il RDL 707/1943 ebbe effetti limitati nelle poche settimane precedenti l'armistizio dell'8 settembre 1943.

Dall'analisi del *Bollettino ufficiale* relativo al periodo agosto 1943-dicembre 1946 risulta la nomina di un solo ternato celibe, prima dell'8 settembre 1943: Giuseppe Montalenti, secondo ternato nel concorso alla cattedra di Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze bandito nel 1940 dall'Università di Siena¹¹¹, non era stato assegnato ad alcuna cattedra essendo celibe; dopo quasi tre anni dall'approvazione degli atti concorsuali (23 agosto 1940), fu nominato professore straordinario della materia nella Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Ferrara con DM 18 agosto 1943¹¹² firmato da Leonardo Severi, ministro dell'Educazione nazionale

¹⁰⁷ ASUSi, Verbali del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, 24 febbraio 1939-7 giugno 1949, *Prof.ssa A.M. Di Giorgio*, p. 183.

¹⁰⁸ DM 30 novembre 1939 (*BU*, anno 67, vol. II, 8 agosto 1940-XVIII, n. 32, p. 2596).

¹⁰⁹ DM 7 novembre 1939 (*BU*, anno 67, vol. I, 8 febbraio 1940-XVIII, n. 6, pp. 461-465).

¹¹⁰ Il RDL, *Abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe*, fu sottoscritto da Vittorio Emanuele III, Pietro Badoglio e Gaetano Azzariti, Guardasigilli.

¹¹¹ DM 23 agosto 1940 (*BU*, anno 68, vol. I, 30 gennaio 1941-XIX, n. 5, pp. 209-217).

¹¹² *BU*, Ministero dell'Educazione Nazionale, serie RSI, Parte II, Atti di amministrazione, anno 71, 6 aprile-28 dicembre 1944-XXIII, da n. 14 a n. 52, p. 350; *BU*, serie MPI, anno 73,

nel I governo Badoglio. La sequenza temporale è ricostruita accuratamente anche dalla relazione della Commissione giudicatrice per la promozione a ordinario di Montalenti, approvata il 19 aprile 1947:

... fu solo dopo la caduta del fascismo e l'abolizione delle leggi demografiche, non essendo scaduto il triennio di validità della terna, nominato, a far tempo dal 1° novembre 1943, alla cattedra di biologia e zoologia generale dell'Università di Ferrara. Ma l'armistizio e la successiva entrata delle truppe alleate in Napoli (1° ottobre) lo colse (*sic*) in questa città¹¹³.

Montalenti non prese mai servizio all'Università di Ferrara: nominato professore straordinario dal ministro post-fascista, due settimane dopo l'abrogazione del RDL 335/1939, ottenne il trasferimento all'Università di Napoli per disposizione dell'AMG¹¹⁴.

Finita la guerra, la voce di qualche ternato celibe - che non aveva potuto essere nominato professore straordinario in forza del RDL 335/1939 - giunse fino alle stanze di Enrico Molè, ultimo ministro ciellenista della pubblica Istruzione, e il governo De Gasperi approvò il RDL 27 maggio 1946, n. 523, *Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie*¹¹⁵, il cui articolo unico recita:

Il periodo di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie, espletati posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, è prorogato fino a tutto il 1° dicembre 1946 nei confronti dei vincitori che, essendo celibi, non conseguirono la nomina in ruolo entro il periodo di validità delle rispettive terne.

Almeno un ternato celibe soddisfaceva i requisiti del RDL 523/1946, ovvero il citato Bruno de Finetti: incaricato di Calcolo delle probabilità nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Trieste (1935-1939), aveva vinto con pieno merito e voti unanimi il concorso alla cattedra di Matematica finanziaria bandito nel 1939 dall'Università di Trieste¹¹⁶, ma non era stato chiamato a

24 dicembre 1946, n. 24, p. 2970.

¹¹³ BU, serie MPI, anno 74, 16 novembre 1947, n. 22, pp. 3178-3179.

¹¹⁴ Montalenti fu trasferito sulla cattedra di Genetica della Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Napoli a decorrere dal 1° novembre 1944 con ordinanza 5 luglio 1944 dell'AMG ratificata dal DM 30 novembre 1946 (BU, serie MPI, anno 74, 1° novembre 1947, n. 21, p. 2978).

¹¹⁵ Sottoscritto da Umberto II, Alcide De Gasperi, Enrico Molè e Epicarmo Corbino, fu pubblicato nella GU del 26.6.1946, n. 140.

¹¹⁶ Gli studi pubblicati tra il 1926 e il 1930 avviarono l'impostazione soggettiva del calcolo

ricoprire quella cattedra o altra cattedra perché celibe (vedi sopra); inoltre non aveva potuto avvalersi della deroga militare di cui alla Legge 1248/1941, perché inabile alla leva. Negli anni seguenti vi erano poi stati due ulteriori tentativi del matematico triestino di conseguire l'ambito risultato.

L'illusione era nata per lui all'inizio del 1943, alla comparsa di un brevissimo trafiletto pubblicato il 6 marzo 1943 sulla terza pagina del quotidiano *Il Piccolo* di Trieste. La piccola nota apparsa sul quotidiano e gelosamente conservata dall'aspirante professore¹¹⁷, datata «Roma, 5», era intitolata «la promozione concessa agli statali che abbiano figli naturali riconosciuti», e riportava che

in riferimento al quesito se, attese le vigenti norme relative alla valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale dello Stato e degli enti pubblici, possa essere consentita la promozione di funzionari che, pur essendo celibi, abbiano figli naturali legalmente riconosciuti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di nuovi criteri di apprezzamento, ha espresso parere favorevole.

Il dispositivo si attagliava pienamente al suo caso, poiché De Finetti aveva una figlia naturale nata il 3 febbraio 1939 e legalmente riconosciuta¹¹⁸. De Finetti, speranzoso, si era immediatamente attivato, scoprendo però che di questo provvedimento non era giunta alcuna comunicazione alla amministrazione universitaria, né «alla locale prefettura cui fui indirizzato». Si era quindi deciso a scrivere una missiva alla stessa Presidenza del Consiglio, chiedendo «il testo della decisione presa», nonché «la procedura da seguire per ottenerne l'applicazione»¹¹⁹. Contemporaneamente, aveva mobilitato tutte le sue conoscenze per giungere al risultato sperato¹²⁰.

delle probabilità, teoria che ha reso de Finetti famoso nel mondo scientifico a livello internazionale (G. Israel, *de Finetti, Bruno*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIII, Roma 1987, pp. 783-786).

¹¹⁷ Il ritaglio è custodito con l'altra documentazione in Bruno de Finetti papers, 1924, ASP.1992.01, *Archives of Scientific Philosophy, Archives & Special Collections Department, University of Pittsburgh Library System*, Pittsburgh, PA, USA, Series II. *Professional Activities, 1929-1987*, Box 2 Folder 1, Part 7.

¹¹⁸ Lo Stato di famiglia presentato al concorso fin dal 1939, documentava l'esistenza della figlia, nata il 3 novembre 1939 e legalmente riconosciuta dal padre (ibid.).

¹¹⁹ La minuta della lettera, datata Trieste, 2 aprile 1943, è a sua volta conservata (ibid.).

¹²⁰ Come emerge dai carteggi, si interessarono al caso, tra aprile e maggio del 1943, allo scopo di ottenere conferme circa il provvedimento interpretativo, Francesco Paolo Cantelli, ordinario di Matematica finanziaria all'Università di Roma, Paolo Fortunati, direttore dell'Istituto di Statistica dell'Università di Bologna, che consultò sulla questione «parecchi giuristi» dell'Università di Padova, Carlo Fabrizi, sottosegretario al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché professore straordinario di Tecnica industriale e commerciale all'Università di Trieste, l'avvocato romano Paolo Guidi, e contemporaneamente Mario

Caduto nel vuoto il ricorso inoltrato a Roma in questo frangente, un anno dopo, passata Trieste sotto il controllo della RSI, lo statistico Pierpaolo Luzzatto-Fegiz nella seduta del 22 marzo 1944, si era speso nel Consiglio della Facoltà economica, per la chiamata di de Finetti sulla cattedra di Matematica finanziaria, ottenendo un pronunciamento favorevole della Facoltà basato proprio sull'interpretazione circa l'equivalenza tra paternità naturale e stato di coniugato fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un atto che veniva ora indicato come circolare emessa il 14 febbraio 1943¹²¹.

Un secondo tentativo apparentemente velleitario, si era verificato nella seduta del 24 novembre 1945¹²², quando Trieste e la pertinente Zona A erano sottoposte all'amministrazione dell'AMG. La delibera di quella seduta restò senza esito per la presenza in ruolo di un altro professore della materia e per la inefficacia della terna concorsuale del 1939, la cui validità era scaduta, ma sensibilizzò al tema Enrico Molè; Salvatore Satta, prorettore dell'Università di

Viora, ordinario di Storia del diritto e rettore dell'Università di Trieste (29 ottobre 1942-28 ottobre 1944), che per la sua vicinanza al ministro si sperava fosse un utile intercessore. Nessuno degli interlocutori riuscì però a fornire utili delucidazioni (tutte le lettere, in minuta o in originale, si possono leggere *ibid.*).

¹²¹ La Facoltà triestina, nella seduta del 22 marzo 1944, chiese unanime la nomina di Bruno de Finetti facendo leva su una circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicata come emessa il 14 febbraio 1943, n. 5971/5959, secondo la quale «la paternità naturale riconosciuta avrebbe sempre dovuto essere considerata equivalente allo stato di coniugato». Il ministro dell'Educazione nazionale della RSI, Carlo Alberto Biggini rispose il 21 giugno del 1944 al rettore dell'Università di Trieste accogliendo, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta della Facoltà a condizione che fossero soddisfatti due requisiti: la Facoltà doveva indicare la cattedra sulla quale chiamare de Finetti, essendo la cattedra di Matematica finanziaria già coperta da Giaccardi, e de Finetti doveva produrre un certificato di riconoscimento della figlia naturale. Nonostante le sollecitazioni del Ministero fino a tutto ottobre 1944, la Facoltà triestina non fu in grado di deliberare in merito alla cattedra da coprire e la nomina di de Finetti da parte di Biggini non ebbe luogo (i documenti citati sono in ASUTs, Fascicolo personale Bruno de Finetti, f. 392, e in Bruno de Finetti papers, 1924, ASP.1992.01, *Archives of Scientific Philosophy, Archives & Special Collections Department, University of Pittsburgh Library System, Pittsburgh, PA, USA, Series II. Professional Activities, 1929-1987, Box 2 Folder 1, Part 7, Part 8*).

¹²² La Facoltà ne chiese la nomina a professore di Matematica finanziaria «benché sia spirato il biennio di validità» del concorso del 1939 e «quantunque tale insegnamento sia tenuto da altro professore di ruolo». Il lungo verbale di Facoltà si apriva con una premessa – che partiva dalla vittoria al concorso del 1939 e dalla mancata nomina per lo stato di celibe – e affidava il dispositivo deliberativo alla citata circolare interpretativa del 14 febbraio 1943, n. 5971/5959 (ASUTs, Facoltà di Economia e Commercio, verbali Consiglio di Facoltà, dal 31 ottobre 1934 ... al 30 gennaio 1951, 4. *Chiamata del Prof. Bruno de Finetti*; p. 349-351). La premessa della delibera del 24 novembre 1945 scotomizzava, però, la precedente delibera di Facoltà del 22 marzo 1944 e la interlocuzione positiva con il ministro Biggini.

Trieste, poteva infatti trasmettere il 2 maggio 1946 al preside della Facoltà economica e a de Finetti la seguente, significativa comunicazione ministeriale:

In relazione al voto espresso da codesta Facoltà di Economia e Commercio nell'adunanza del 24 novembre 1945 nei riguardi del Prof. de Finetti ... si comunica che è allo studio di questo Ministero e di quello del Tesoro uno schema di provvedimento inteso a prorogare fino a tutto il 1° dicembre 1946, nei confronti di coloro che erano celibi, il periodo di validità delle terne dei concorsi espletati dopo l'entrata in vigore del R.D.L. 25/2/1939 N. 335¹²³.

La svolta positiva per de Finetti si ebbe quindi il 27 maggio 1946, con l'approvazione del RDL 523/1946, al quale si affiancava un analogo provvedimento emesso in identica data dall'AMG¹²⁴: la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trieste ne propose il 18 luglio 1946 la nomina a professore straordinario di Matematica attuariale con decorrenza 1° novembre 1946 nella istituenda Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali¹²⁵; confortato dal parere del Senato accademico dell'8 ottobre 1946, John F. Simoni, *Chief Education Officer* dell'AMG-Venezia Giulia, dispose la nomina con effetto 1° novembre 1946¹²⁶.

Infine, il ritardato ingresso nei ruoli universitari per i celibi ternati dopo il 1939 fu oggetto di uno specifico atto legislativo (Legge 26 febbraio 1949, n. 86, *Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi*¹²⁷), che assicurò

¹²³ ASUTs, Fascicolo personale di Bruno de Finetti, f. 392, minuta della lettera, firmata Satta.

¹²⁴ Si trattava dell'Ordine generale n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato n. 21, del 1° luglio 1946, pp. 10-16, che rimuoveva una serie di «privilegi di carattere fascista». All'art. 1, sezione 3, in particolare si dichiaravano abrogate «le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti» (comma 1) e quelle «che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati» (comma 2).

¹²⁵ ASUTs, Fascicolo personale di Bruno de Finetti, f. 392, estratto del verbale del Senato accademico dell'8 ottobre 1946 che approva la delibera di Facoltà del 18 luglio 1946.

¹²⁶ Ibid., ordinanza di nomina dell'AMG del 9 novembre 1946, dattiloscritto di due pagine su carta intestata *Headquarters Allied Military Government, Venezia-Giulia, Education Division*.

¹²⁷ Il comma 1 dell'articolo unico recita: «I vincitori di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli, effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza più utile - in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso - entro i limiti stabiliti dall'art. 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni».

la ricostruzione della carriera retrodatando la nomina a professore straordinario. La legge 86/1949 ebbe una complicata gestazione dato che fin dal 1946 era allo studio un provvedimento¹²⁸ che fu direttamente sollecitato anche dagli aventi causa come atto di doverosa ed elementare giustizia. Tra questi vi era chi si lamentava pienamente del danno subito dalla normativa fascista, per esempio il citato Buonomini:

essendo celibe non potei ottenere, in base alla legge fascista, il decreto di nomina a straordinario nello stesso anno e dovetti rimanere incaricato con grave danno morale ed economico. I lunghi anni di studi e di sacrifici ed il concorso vinto con pieni voti, le ricerche scientifiche e le capacità didattiche pienamente apprezzate dalla commissione giudicatrice non avevano nessun valore se non convalidate da un certificato di matrimonio!!!¹²⁹

Vi era chi si reputava lesa non solo per gli effetti della legge fascista, ma anche nel confronto con i colleghi che, sposati e meno meritevoli, erano stati subito nominati: Paolo Biscaretti di Ruffia, il 15 giugno 1945, si rivolgeva al Ministero della pubblica Istruzione preannunciando l'intenzione di ripresentare

la richiesta - già avanzata nell'agosto 1943, ed allora già presa in favorevole considerazione - diretta ad ottenere la retrodatazione della mia nomina a professore straordinario (e quindi, in seguito, del relativo passaggio ad ordinario) dal 29 ottobre 1941 alla fine del 1939, anno nel quale ottenni il 1° posto in graduatoria nel concorso alla cattedra di diritto costituzionale. Non mi fu possibile, infatti, conseguire la nomina che due anni dopo (durante i quali tenni successivamente l'incarico di Diritto costituzionale e comparato nella R. Univ. di Pisa e di Diritto

¹²⁸ Fin dal 1946 circolavano notizie circa un provvedimento di sanatoria: il rettore dell'Università di Parma, Teodosio Marchi, trasmetteva al Ministero l'esposto di Enzo Nardi il 10 maggio 1946 e ne riceveva risposta il 29 dello stesso mese: «Si prega la S.V. di voler comunicare al Prof. Enzo Nardi che è allo studio un apposito provvedimento legislativo, con il quale si tende a riparare al danno subito dai vincitori di concorsi a cattedre universitarie, i quali hanno conseguito con ritardo la nomina in dipendenza del loro stato di celibe» (ASUPr, personale cessato, f. personale Enzo Nardi); il prorettore dell'Università di Padova, Efisio Mameli, scriveva al ministero l'8 agosto 1946 in merito al caso di Alberto Trabucchi e alla retrodatazione della nomina a professore straordinario: «Risulterebbe che codesto Ministero, d'intesa con la Corte dei Conti, è venuto nella determinazione di retrodatare la data di nomina dei professori celibi, ai soli effetti giuridici, al giorno in cui vennero approvati gli atti del concorso» (AGAPd, f. personale Alberto Trabucchi, n. 23, minuta di raccomandata al ministero della pubblica Istruzione, Direzione generale istruzione superiore, Prot. n. 9345, Pos. 48).

¹²⁹ Esposto dattiloscritto in carta bollata al ministero della pubblica Istruzione del 24 ottobre 1945 [ACS, MPI, DGIS, Divisione I, Fascicoli professori universitari, III serie (1940-1970) b. 84, Buonomini Giulio].

costituzionale nella R. Univ. di Firenze) a causa del mio stato di celibato, mentre il 2° classificato [Vezio Crisafulli] (coniugato) otteneva, con decorrenza immediata, la nomina stessa. La generale abrogazione, con effetto retroattivo, di tutte le misure adottate dal Governo fascista in relazione alle leggi sui celibi dovrebbe agevolmente consentire un provvedimento siffatto: giusta riparazione per la grave delusione morale subita da coloro che, dopo aver lavorato tanti anni per amore della scienza, si videro negato, nel momento della faticata vittoria, ogni riconoscimento concreto dei loro meriti da parte dello Stato¹³⁰.

Vi era infine chi sottolineava in modo acrimonioso una presunta aggiuntiva discriminazione patita dai celibi nominati per deroga militare nei confronti di altri colleghi perseguitati, tra cui gli «ebrei analogamente danneggiati» e i «celibi che si piegarono alle intimidazioni demografiche fasciste»: sono gli argomenti addotti da Enzo Nardi, nel promemoria inviato il 27 giugno 1948 a Guido Gonella, ministro della pubblica Istruzione, con il quale lamentava di trovarsi, con gli altri celibi esclusi, in una

condizione di stridente inferiorità in confronto ai loro colleghi: a) in confronto agli ebrei ... che analogamente danneggiati dal regime hanno ottenuto con la revisione dei concorsi universitari la competente anzianità; b) in confronto ai celibi che si piegarono alle intimidazioni demografiche fasciste, i quali hanno ancora, per questo, un'anzianità maggiore della loro, con conseguente maggiore stipendio; c) in confronto a quelli che riusciti vincitori in concorsi successivi ai loro tuttavia li precedono, per la vecchia ingiusta sanzione ritardatrice, nei ruoli di anzianità¹³¹.

Il 4 gennaio 1949 il disegno di legge fu presentato, dopo lunga gestazione, alla Camera dei deputati dal ministro Gonella - per sanare le «sperequazioni» di carriera in danno dei professori colpiti dalle disposizioni «demografiche»¹³² - e fu rapidamente convertito in legge. La norma di sanatoria fu applicata a tutti i professori universitari che avevano subito un ritardo nella nomina; anche quelli elencati nelle Tabelle 1 e 2 se ne giovavano in base al dettato del secondo

¹³⁰ ASUCt, Fascicoli del personale docente, F. Biscaretti di Ruffia Paolo; lo stato di servizio dell'Università di Catania riporta il matrimonio di Biscaretti senza indicarne la data che è quindi anteriore al 2 ottobre 1941, data del DM di nomina all'Università di Catania (BU, anno 69, vol. II, 10 settembre 1942-Anno XX, n. 37, p. 2709); v. anche M. Iacometti, *Paolo Biscaretti di Ruffia* (<http://www.dpce.it/paolo-biscaretti-di-ruffia.html>; data di consultazione 27 gennaio 2024).

¹³¹ ASUPr, personale cessato, f. personale Enzo Nardi, dattiloscritto non firmato; le sottolineature sono nel testo.

¹³² *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura I, Documenti - Disegni di Legge e Relazioni, Camera dei deputati, n. 268, Disegno di legge presentato dal ministro della pubblica istruzione (Gonella), 4 gennaio 1949, pp. 1-2.

comma¹³³, ovvero con riferimento alla data di nomina del ternato non celibe o della ternata nubile¹³⁴.

A distanza di molti anni dall'applicazione delle specifiche norme riparative, il *vulnus* della discriminazione dei celibi del 1939 fu nuovamente agitato da Giulio Stella che il 1° giugno 1965 faceva istanza al ministero affinché fosse

posticipato di un anno il suo collocamento fuori ruolo e, conseguentemente, anche il suo collocamento a riposo, in quanto, pur essendo stato ternato secondo nel concorso alla cattedra di «Fisiologia umana» bandito ... nell'anno 1939, non poté conseguire la nomina a professore straordinario, perché celibe¹³⁵.

Il ministero respinse l'inconsistente istanza di Stella per il combinato disposto della Legge 26 febbraio 1949, n. 86, - che aveva consentito di retrodatare di un anno la nomina a professore straordinario e la promozione a professore ordinario - e della Legge 4 luglio 1950, n. 498¹³⁶ - che stabiliva tassativamente e senza deroghe i limiti di età per il collocamento fuori ruolo e per la quiescenza.

¹³³ Il comma 2 dell'articolo unico recita: «Tale decorrenza, tuttavia, non può essere anteriore a quella della immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella terna il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato, e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti, conseguì la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni».

¹³⁴ Ad esempio, la nomina di Giaccardi e de Finetti fu retrodatata al 1° dicembre 1939, data di nomina del terzo e coniugato ternato, Luigi Lordi, all'Istituto Superiore Navale di Napoli (*BU*, anno 67, vol. I, 27 giugno 1940-Anno XVIII, n. 26, p. 2122); la nomina di Giulio Giunti, primo ternato, fu retrodatata al 1° dicembre 1939, data di nomina del secondo e coniugato ternato, Giovannino De Gaetani, all'Università di Modena; la nomina di Paolo Biscaretti di Ruffia, primo ternato, fu retrodatata al 1° dicembre 1939, data di nomina del secondo e coniugato ternato, Vezio Crisafulli, all'Università di Urbino; la nomina di Savagnone, secondo ternato, fu retrodatata al 29 ottobre 1940, data di nomina del primo e coniugato ternato, Vittorio Gori, all'Università di Bologna; la nomina di Laporta, terzo ternato, fu retrodatata al 1° dicembre 1940, data di nomina del secondo ternato, Anna Maria Di Giorgio, all'Università di Siena (Tabella 3); la nomina di Venturini, secondo ternato, fu retrodatata al 16 novembre 1940, data di nomina del primo ternato, Lea Meriggi, all'Università di Ferrara (Tabella 3); la nomina di Montalenti fu retrodatata al 29 ottobre 1940, data di nomina del primo e coniugato ternato, Aldo Spirito, all'Università di Perugia.

¹³⁵ AGAPd, Archivio personale docente, Professori di ruolo e incaricati cessati, b. 84, f. 3 Stella Giulio, Lettera del ministero della pubblica Istruzione al rettore dell'Università di Padova del 15 luglio 1965, oggetto: *Prof. Giulio Stella - Richiesta di permanenza in ruolo oltre i limiti stabiliti dalla legge 4.7.1950, n. 498*.

¹³⁶ *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età*.

5. *Note conclusive*

Nel quadro delle norme repressive e limitative dei diritti fondamentali emesse dal regime fascista, le disposizioni sull'esclusione dei celibi dai ruoli più prestigiosi della pubblica amministrazione e in particolare dalle cattedre universitarie non costituirono sicuramente il punto più grave e drammatico, sia per la loro durata tutto sommato piuttosto breve, sia perché non ebbero un impatto numerico particolarmente elevato.

Il blocco della carriera, in alcuni casi pluriennale e non scevro da implicazioni personali importanti, ha rappresentato certamente per il ternato di concorso un danno personale e di status accademico che va considerato, però, nel quadro della politica del regime che ai professori universitari imponeva obblighi, da un lato, e concedeva privilegi, dall'altro. L'analisi del contesto in cui vennero emanate e applicate, come pure delle vicende degli accademici coinvolti, talora destinati a carriere importanti e ad acquisire fama e prestigio nell'Università della Repubblica, offre tuttavia non pochi spunti di riflessione e consente di illuminare ancor meglio un clima culturale e il profilo della futura classe dirigente.

La prima considerazione nasce dalla singolare circostanza per la quale ad avere spianata la via per la propria carriera accademica benché non coniugate, tra il 1939 ed il 1943, furono soltanto le donne.

Se in via puramente teorica il dato potrebbe costituire un segnale di apertura circa l'accesso della componente femminile nel corpo docente italiano, è ben noto come il percorso sia stato assai più lento ed accidentato, tanto che, paradossalmente, la scelta del legislatore fascista di non colpire con l'esclusione dal servizio le nubili è se mai una conferma dell'irrilevanza delle donne nel quadro complessivo del mondo del lavoro e dell'economia, al quale non si sottrae certamente neppure l'ambito delle pubbliche amministrazioni e dell'Università in particolare¹³⁷.

Allo stesso tempo, il provvedimento che non punisce la lavoratrice nubile, esaminato in combinato disposto con leggi che incrementano la tutela della lavoratrice circoscrivendone orario e tipologia di impiego e proteggendola, se madre, attraverso strumenti come il congedo obbligatorio e retribuito ed altri oneri gravanti anche sui datori di lavoro, suggerisce una linea tendenziale, che si confermerà anche in età repubblicana, che vede piuttosto nel matrimonio della lavoratrice un fatto problematico.

¹³⁷ Per un'analisi della questione, anche alla luce dei recenti dati statistici, cfr. T. Pironi, *La donna, l'istruzione superiore e l'accesso alle professioni in Italia tra Otto e Novecento*, in A. Ascenzi – R. Sani (curr.), *Inclusione e promozione sociale nel sistema formativo italiano dall'Unità ad oggi*, Milano 2020, pp. 161-176.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, non casualmente, a preoccupare il legislatore e a mobilitare la giurisprudenza sarà il dilagare dei licenziamenti delle donne per causa di matrimonio e la prassi di inserire nei contratti di lavoro del personale femminile clausole di nubilitato¹³⁸.

L'analisi delle vicende dei ternati celibi - la cui nomina sulla cattedra universitaria fu ritardata per effetto del RDL 335/1939 - fornisce a sua volta più di un motivo di riflessione.

La condanna della discriminazione a danno dei celibi - pronunciata alla caduta del regime fascista e dopo la fulminea abrogazione del RDL 335/1939- e la rivendicazione di una specifica legislazione riparativa - spesso gridata alla fine della guerra - si giustappongono all'assenza di una opposizione esplicita in vigenza del RDL 33/1939; *more solito*, ci furono, dopo il 1939, il borbottio e le proteste limitate alla cerchia amicale e familiare¹³⁹, l'adeguamento al provvedimento, cioè una più o meno rapida modifica dello stato civile, e la ricerca di soluzioni individuali anche utilizzando le opportunità particolari offerte dallo stato di guerra.

Nel dopoguerra, le fonti archivistiche, relative anche alla corrispondenza degli aventi causa con le autorità accademiche e/o con il ministero, e l'impianto della legislazione riparativa sottolineano la natura repressiva del RDL 335/1939 e la discriminazione in danno dei celibi. La Facoltà economica dell'Università di Trieste nella seduta del 24 novembre 1945 stigmatizzò il danno derivante da «una legge di carattere estremamente fascista e intimamente connessa con le norme razziali e di persecuzione politica»¹⁴⁰ con retorica altisonante, inaudita negli anni precedenti specie il 25 ottobre 1939 quando si era inchinata alla comunicazione ministeriale relativa agli esiti del concorso alla cattedra di Matematica finanziaria¹⁴¹. Il vissuto persecutorio dei discriminati, come appare da alcune fonti archivistiche, fu decisamente ipertrofico in relazione al danno subito:

¹³⁸ Sulla questione si veda M. Morello, *Per la storia della condizione giuridica della donna lavoratrice nel Novecento. La legge 9 gennaio 1963, n. 7, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio*, in «Historia et ius» VIII (2015), paper 14, con la bibliografia ivi indicata.

¹³⁹ In tal senso la testimonianza di Giuseppe Trabucchi, figlio di Alberto, resa verbalmente agli autori.

¹⁴⁰ ASUTs, Facoltà di Economia e Commercio, verbali Consiglio di Facoltà, dal 31 ottobre 1934 ... al 30 gennaio 1951, 4. *Chiamata del Prof. Bruno de Finetti*; p. 349; presenti, Agostino Origone, preside, Giorgio Roletto, Pierpaolo Luzzatto-Fegiz, Eraldo Fossati, Domenico Costa, Sergio Sotgia e Giammaria Deiana.

¹⁴¹ V. *supra*, testo relativo alla nota 82; nella seduta del 25 ottobre 1939 erano presenti Giorgio Roletto, preside, Giovanni Spadon, Pierpaolo Luzzatto-Fegiz, Angelo Chianale e Domenico Costa.

in particolare, il paragone¹⁴² con la persecuzione dei diritti in danno dei professori di «razza ebraica», dopo il settembre 1938 - tralasciando la successiva persecuzione della vita dei professori di «razza ebraica», dopo il novembre 1943 - era fuori luogo e sproporzionato.

In conclusione, all'alba della Repubblica, pare inappropriata la rappresentazione del ternato celibe quale perseguitato politico per la ritardata nomina a professore straordinario, pur essendo anche questo un elemento che contribuisce a conoscere sempre meglio una delle pagine più buie della recente storia italiana.

¹⁴² V. *supra*, testo relativo alla nota 131.

Tabella 1 Ternati celibi, nominati dopo il matrimonio

	anagrafe	materia	sede del concorso	approvazione del concorso	matrimonio	decorrenza nomina	sede di nomina	
Alimena Francesco	1898-1949	Diritto penale	Sassari	07 11 1939	25 10 1941	29 10 1941	Cagliari	a
Auletta Giuseppe	1913-2000	Diritto commerciale	Urbino	12 10 1939	18 11 1939	01 12 1939	Cagliari	b
Biscaretti di Ruffia Paolo	1912-1996	Diritto costituzionale	Camerino	08 10 1939	<02 10 1941	29 10 1941	Catania	c
Buonomini Giulio	1908-1960	Igiene	Palermo	24 07 1940	08 09 1941	29 10 1941	Palermo	d
Cianci Vittorio	1901-1944	Igiene	Palermo	24 07 1940	<30 11 1940	01 12 1940	Sassari	e
Giaccardi Ferdinando	1903-1970	Matematica finanziaria	Trieste	08 10 1939	nd	01 12 1940	Trieste	f
Giunti Giulio	1904-1985	Anatomia e Istologia patologica	Sassari	19 10 1939	20 10 1940	29 10 1940	Cagliari	g
Laporta Michele	1903-1954	Fisiologia umana	Ferrara	09 10 1940	25 09 1941	29 10 1941	Parma	h
Lenti Libero	1906-1993	Statistica	Bari	21 10 1939	19 10 1940	29 10 1941	Pavia	i
Maschi Carlo Alberto	1909-1982	Istituzioni di diritto romano	Catania	07 11 1939	nd	29 10 1941	Cagliari	l
Maturi Walter	1902-1961	Storia	Urbino	10 11 1939	24 04 1941	29 10 1941	Pisa	m
Michelazzi Luigi	1903-1995	Patologia generale	Bari	12 10 1939	19 04 1941	29 10 1941	Cagliari	n
Salis Lino	1905-1997	Diritto civile	Cagliari	31 10 1939	nd	29 10 1941	Cagliari	o
Stella Giulio	1899-1978	Fisiologia umana	Bari	21 11 1939	25 11 1940	01 12 1940	Perugia	p

^a ASUCa, f. personale^b ASUCa, f. personale e verbali di Facoltà^c M. Iacometti, *Paolo Biscaretti di Ruffia* (<http://www.dpce.it/paolo-biscaretti-di-ruffia.html>)^d ASUPa, f. personale^e ASUCt, f. personale^f ASUTs, f. personale^g ASUCa, f. personale e verbali di Facoltà^h ACS, f. personaleⁱ ASUMi, f. personale^l ASUCa, f. personale^m R. Pertici, *Maturi, Walter* in *Dizionario Biografico degli Italiani* LXXII, Roma 2008, pp. 345-349ⁿ ASUCa, f. personale^o ASUCa, verbali di Facoltà^p AGAPd, f. personale

Tabella 2 Ternati celibi, nominati perché richiamati alle armi, ex Legge 12 novembre 1941, n. 1248

	anagrafe	materia	sede del concorso	approvazione del concorso	chiamata alle armi	decorrenza nomina	sede di nomina	matrimonio	
Amorth Antonio	1908-1986	Diritto amministrativo	Cagliari	24 10 1939	nd	01 12 1941	Modena	na	^a
Citanna Giuseppe	1890-1978	Letteratura italiana	Urbino	03 11 1939	20 09 1942	29 10 1942	Cagliari	na	^b
De Vergottini Mario	1901-1971	Statistica	Bari	21 10 1939	21 10 1940	01 12 1941	Catania	na	^c
Nardi Enzo	1913-2009	Diritto romano	Sassari	03 08 1940	01 03 1941	01 12 1941	Parma	> 1956	^d
Savagnone Riccardo	1897-1968	Elettrotecnica	Palermo	12 08 1940	18 03 1943	29 10 1943	Palermo	na	^e
Trabucchi Alberto	1907-1998	Diritto civile	Cagliari	31 10 1939	17 06 1940	01 12 1941	Venezia	30 05 1945	^f
Venturini Gian Carlo	1911-1983	Diritto internazionale	Ferrara	08 10 1940	nd	01 12 1941	Parma	30 04 1947	^g

^a A. Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano 2009, p. 260^b ASUCa, f. personale e verbali di Facoltà^c ASUCt, fascicolo personale^d ASUPr, f. personale^e ACS, f. personale^f ASUVe, verbali di Facoltà; AGAPd, f. personale^g ASUPr, f. personale

Tabella 3 Ternate, nubili o coniugate, nominate tra il 1939 e il 1942

	anagrafe	materia	sede del concorso	sede di nomina	approvazione del concorso	data del DM nomina	decorrenza nomina	stato civile a nomina	matrimonio	
Arcari Paola Maria	1907-1967	Storia delle dottrine politiche	Cagliari	Cagliari	07 11 1939	30 11 1939	01 12 1939	nubile	na	a
Bambacioni Valeria	1895-1978	Botanica	Ferrara	Messina	30 10 1942	28 11 1942	01 12 1942	coniugata	1931	b
Beloch Margherita	1879-1976	Analisi matematica	Torino	na	16 11 1939	na	na	coniugata	1916	c
Di Giorgio Anna Maria	1897-1961	Fisiologia umana	Ferrara	Siena	09 10 1940	22 11 1940	01 12 1940	nubile	29 10 1941	d
Guarducci Margherita	1902-1999	Epigrafia greca	Roma	Roma	26 10 1942	28 10 1942	29 10 1942	nubile	na	e
Malcovati Enrica	1894-1990	Letteratura latina	Catania	Cagliari	09 10 1940	31 10 1940	01 11 1940	nubile	na	f
Meriggi Lea	1902-1944	Diritto internazionale	Ferrara	Ferrara	08 10 1940	23 11 1940*	16 11 1940	coniugata	01 06 1940	g
Monti Lidia	1890-1993	Chimica farmaceutica e tossicologica	Catania	Siena	09 10 1940	15 11 1940	01 12 1940	nubile	na	h
Orrù Antonietta	1902- ?	Fisiologia generale	Ferrara	Napoli	30 10 1942	14 11 1942	16 11 1942	nubile	nd	i
Pastori Maria	1895-1975	Meccanica razionale	Messina	Messina	07 11 1939	10 11 1939	16 11 1939	nubile	na	l
Vaglieri Laura	1893-1989	Arabo letterario	Napoli Or	Napoli Or	20 09 1940	16 10 1940	29 10 1940	coniugata		m

^a ASUCa, f. personale

^b coniugata Mezzetti

^c coniugata Piazzolla, ordinaria a UniFe dal 1927

^d L. Giulio, *Di Giorgio, Anna Maria* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Roma 1991, pp. 29-32

^e ASURoma, f. personale

^f ASUCa, f. personale

^g ASUFe e ACS, f. personale; *Decreto UniFe

^h ASUSi, verbali di Facoltà

ⁱ BU, anno 70, vol. I, 15 aprile 1943-XXI, n. 15, p. 959

^l ASUMi, f. personale

^m coniugata Veccia